CCCLXVII. SEDUTA

VENERDÌ 10 MARZO 1950

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 14377

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissioni permanenti) 14378

(Presentazione) 14377, 14393

Disegno di legge: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini » (744-*Urgenza*) (Seguito della discussione):

PIEMONTE 14393, 14395

BOSCO 14393, 14395, 14406

MILILLO. 14394, 14409, 14411

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. 14394, 14395, 14411

SALOMONE, *relatore di maggioranza* 14393, 14394 14395, 14397, 14409, 14411

BERTONE 14397, 14407, 14411

CARELLI. 14397, 14407

SPEZZANO, *relatore di minoranza* . 14399, 14411

ZOLI 14401, 14406, 14409

MENGHI. 14403

LANZETTA 14404

DE LUCA 14405

CONTI. 14409, 14411

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 14409, 14410

Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) 14378

Domanda di autorizzazione a procedere . . 14378

Interpellanza (Svolgimento):

SINFORIANI 14378, 14392

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . *Pag.* 14388

LUCIFERO 14392

Interrogazioni (Annunzio) 14412

Registrazioni con riserva 14378

Relazione (Presentazione) 14378

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Donati per giorni 2, Macrelli per giorni 2, Pietra per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Soppressione dell'Alto Commissariato della alimentazione e istituzione di una direzione ge-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

nerale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste» (908).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito il disegno di legge n. 908 all'esame ed all'approvazione della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Ho deferito inoltre all'esame ed all'approvazione della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) il disegno di legge: « Abrogazione delle norme vigenti per la protezione del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto camuffato come straniero » (901).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Gramegna ha presentato, a nome della minoranza della Commissione speciale sugli affitti, la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (742).

Questa relazione sarà stampata e distribuita. La relazione di maggioranza è stata già distribuita.

Il relativo disegno di legge sarà posto allo ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono pervenuti dalla Corte dei Conti gli elenchi delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina del mese di gennaio e nella seconda quindicina del mese di febbraio.

Saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Reale Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595 ,primo capoverso, del Codice penale). (*Doc.* C.).

Sarà trasmessa alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Musolino ha presentato il seguente disegno di legge: « Modifica all'articolo 5 del Testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette » (909).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Sinforiani al Ministro del tesoro: « per sapere quali sono i rapporti tra il Banco di Napoli e l'armatore Achille Lauro relativamente all'azienda editoriale ed all'intero patrimonio della Società editrice « Il Mattino » di Napoli, e quale opera fu svolta a tutela degli interessi del Banco di Napoli, che raccoglie il risparmio delle popolazioni del Mezzogiorno e che è istituto di credito di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Governo » (144).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sinforiani per svolgere questa interpellanza.

SINFORIANI. Onorevoli colleghi, vi avrei risparmiato il tedio ed il fastidio della mia parola se, allorquando ebbi a presentare una interrogazione sullo stesso argomento, avessi avuto dall'onorevole Sottosegretario di Stato Malvestiti un minimo di soddisfazione. Non avendolo avuta, ho tramutato l'interrogazione in interpellanza.

Avevo però sperato che il Governo, dopo lo svolgimento dell'interrogazione, avrebbe rivolto la sua attenzione al problema che avevo proposto, accingendosi a risolvere ed a risanare una situazione, evidentemente illegale, anormale e scorretta. Senonchè la mia speranza andò del tutto delusa e quindi non ho potuto rinunziare, come sarebbe stato mio desiderio, all'inter-

pellanza. In questi ultimi giorni, poi, si sono verificati avvenimenti, che hanno impresso alla stessa un carattere di più vivo interesse e di maggiore attualità.

Qual'è l'oggetto della mia interpellanza? Qual'è l'oggetto della mia precedente interrogazione? Io avevo a suo tempo interrogato il Governo — ed oggi lo interpello — per sapere anzitutto quali sono i rapporti fra il Banco di Napoli e l'armatore Achille Lauro, relativamente all'azienda editoriale ed all'intero patrimonio della società editrice « Il Mattino », di Napoli. Allora, in sede di interrogazione, il Governo su questo primo punto mi aveva dato una risposta del tutto incompleta, offrendomi dati assolutamente non esaurienti, tanto che si è verificata questa stranezza che, dopo aver io espresso le ragioni della mia insoddisfazione, l'onorevole Malvestiti ebbe in certo modo a lamentarsi di non avergli io offerto, in separata sede, gli elementi ed i dati, allora da me esposti, quasi che, invertendosi le parti, non io, ma lui fosse l'interrogante, ed io avessi interrogato non già per chiedere, ma per dare informazioni.

Interpello altresì il Ministro del tesoro per sapere « quale opera fu svolta a tutela degli interessi del Banco di Napoli, che raccoglie il risparmio delle popolazioni del Mezzogiorno e che è istituto di credito di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Governo ».

L'onorevole Malvestiti si limitò a rispondere, in sede di interrogazione, che la gestione apparteneva esclusivamente al Lauro e che il Banco non poteva interferire nell'esercizio della azienda e nel carattere e nel contenuto di essa. Risposta assolutamente non aderente a verità e comunque del tutto inesatta perchè, se non altro, esisteva un contratto di locazione, contenente clausole di notevole importanza, epperò, il Lauro, in caso di inadempienza, avrebbe ben potuto essere richiamato al rispetto del conchiuso contratto.

Perchè il Senato possa ben comprendere il seguito delle mie parole, occorrerà che io faccia brevemente — come meglio mi sarà possibile — la storia della Società editrice « Il Mattino », conosciuta con la sigla S.E.M., perchè molti probabilmente la ignoreranno ed io devo soprattutto parlare per quelli che non sanno.

La S.E.M. non è che la vecchia azienda Scarfoglio, azienda di carattere editoriale-giornalistico ed « Il Mattino » era il giornale di gran lunga più importante del complesso giornalistico. Come è risaputo, questo importante giornale era diretto dal grande giornalista, quale tutti sanno essere stato, Edoardo Scarfoglio. Mancato ai vivi Edoardo Scarfoglio, l'azienda, che era una società per azioni, fu ereditata dai suoi quattro figli, i quali la gestirono con carattere di conduzione familiare.

Quando andò poi al potere il fascismo, esso, come sapete, diede la scalata a tutta la stampa nazionale, impossessandosene; epperò, quando vide che la S.E.M. si allontanava dalla linea politica da esso perseguita, diede la scalata anche a questo complesso giornalistico. Cominciarono quindi le minacce contro i fratelli Scarfoglio. Dalle minacce si passò poi anche alle violenze materiali, tanto che gli eredi Scarfoglio furono costretti (e questo è anche consacrato in una sentenza del Tribunale di Napoli di cui parlerò in appresso) a cedere l'azienda.

La consistenza dell'azienda era notevole, perchè comprendeva beni immobili, due grandi stabilimenti con il macchinario completo, sei testate di quotidiani, fra cui il principale « Il Mattino », fogli illustrati; gli stabilimenti erani dotati di *clichérie* propria, con impianto proprio di rotocalco.

Ho detto che gli eredi Scarfoglio furono costretti dalla violenza del fascismo, che volle impadronirsi di questa grande azienda giornalistica, a cedere le azioni, e le cedettero per il prezzo di 19 milioni 663 mila lire di cui furono pagati subito 9 milioni 663 mila lire, mentre i rimanenti dieci milioni furono versati in dieci rate semestrali con l'interesse scalare del 6 per cento. La sentenza, alla quale prima ho fatto cenno e della quale poi parlerò, ha accertato che allora la sola pubblicità rendeva 6 milioni all'anno e l'azienda rendeva netto, per ciascuno dei quattro proprietari ed annualmente, un milione e 200 mila lire. Passarono gli anni e naturalmente questo complesso giornalistico fu asservito ai fini del fascismo.

Nel 1942 intervenne però un fatto nuovo. Sembra (non so se la circostanza sia vera, ma così essa mi fu riferita) che Galleazzo Ciano, forse subodorando di mutare dei tempi, desiderasse impadronirsi di qualche organo di stampa importante nel Mezzogiorno; fatto sta che nel 1942 intervennero due contrattazioni con-

chiuse dalla S.E.M., di cui era esclusivo proprietario il Banco di Napoli, nei confronti del Lauro. Dirò, per meglio completare e per essere preciso ed esatto, che, quando gli Scarfoglio furono costretti a cedere l'intiero pacchetto azionario, si era costituito un gruppo finanziario, la Società Editrice Partenopea (S.E.P.), per il rilievo nei confronti degli eredi Scarfoglio del pacchetto azionario S.E.M. Ma la S.E.P. aveva tutto il carattere — ed anche questo è consacrato nella sentenza, della quale ho parlato — di una società *holding*, cioè di una società di comodo, tanto è vero che il gruppo finanziario che l'aveva costituita non ha mai sborsato un centesimo. Chi fece l'esborso della somma versata agli Scarfoglio fu il Banco di Napoli, il quale ritirò le azioni. In un determinato momento la S.E.P. fu posta in liquidazione e, quindi, il Banco di Napoli divenne anche legalmente lo esclusivo proprietario della S.E.M., essendo possessore di tutto il pacchetto azionario.

Come dianzi ho detto, durante il 1942 sono intervenute due contrattazioni pare, ripeto, su iniziativa di Ciano, che subodorava il mutare dei tempi. Il Banco di Napoli il 24 novembre, con fissato bollato, cede metà del pacchetto azionario al Lauro pattuendo il prezzo di otto milioni. Pare che effettivamente su 8 milioni siano state pagate soltanto 75 mila lire, e che la differenza sia stata trattenuta in quanto il Lauro si sarebbe assunto il carico delle liquidazioni delle indennità dovute al personale. Non so se tali indennità siano state liquidate, poichè è difficile poterlo accertare: infatti, nella causa ancora in corso — e della quale parlerò — promossa dagli eredi Scarfoglio, contro il Banco di Napoli, non si sono potuti avere, per quanto richiesti dal consulente tecnico, i libri contabili.

Contemporaneamente, cioè nella stessa data del 24 novembre, con rogito del notaio Maddalena, viene dalla S.E.M. affittata l'intera azienda per 10 anni, sino al 1° dicembre 1942, al Lauro: immobili, stabilimento, impianti ed anche il giornale « Il Roma », che la S.E.M. aveva acquistato non dagli eredi Scarfoglio, ma da altri.

In questo contratto di affitto — è opportuno che qui richiami l'attenzione dell'Assemblea perchè poi, in un articolo pubblicato, dopo la mia interrogazione dell'estate scorsa, sul giornale « Il Risorgimento », fui tacciato di inesattezza, mentre invece dimostrerò che sono stato anche in questo esatto — in questo contratto di locazione, ripeto, vi erano diverse clausole di notevole importanza, le quali, a mio avviso, non furono poi adempiute dal Lauro, cosicchè si sarebbero potute contestare a lui numerose inadempienze per proporre la risoluzione del contratto di affitto, mentre invece nulla di ciò si fece. Era, per esempio, in modo espresso stabilito il divieto di cessione e di subaffitto; un'altra clausola prescriveva che il Lauro non avrebbe potuto modificare la destinazione dell'azienda, essendo tenuto a conservare l'efficienza degli impianti ed a rispettare le tradizioni delle pubblicazioni indette dalla stessa. Per patto espresso, poi, era detto, e non poteva d'altronde essere altrimenti, che il Lauro consentiva un controllo sulla gestione, durante l'affittanza.

Richiamo in modo particolare l'attenzione dei colleghi su quest'ultima clausola, perchè in sede di interrogazione il Sottosegretario onorevole Malvestiti mi rispose che il Banco non poteva assolutamente interferire nella gestione, quando invece nel contratto di affitto era, in modo tassativo e categorico, stabilito che il Banco di Napoli e la S.E.M. avevano diritto di controllo sulla gestione, il che del resto, ripeto, era perfettamente naturale.

Ora finchè durò il fascismo era evidente che nulla si potesse fare per rimuovere la situazione del tutto illegale ed anormale che si era in tal modo stabilita: situazione contraria alle finalità statutarie del Banco, che sono quelle di esercitare il credito e di fare la raccolta del risparmio delle popolazioni meridionali per assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse del Mezzogiorno. C'è inoltre da tener presente che il Banco di Napoli è un'istituto di diritto pubblico, ed è da escludersi che un istituto con tale carattere possa diventare proprietario di un'azienda giornalistica e debba interessarsi di affari giornalistici, specialmente quando abbiano finalità politica, dovendo ciò essere completamente estraneo alla sua funzionalità. Ma, ripeto, eravamo in periodo di violenza; ben sappiamo come il fascismo sia stato arbitrio e sopruso; il fascismo, e questa è la sua colpa maggiore, giunse persino a far perdere la nozione del diritto, tanto che

non era dato neppure di sapere quel che fosse lecito e quel che non lo fosse. Comunque, finchè durò il fascismo, nulla si poteva fare, ma dopo — se non vado errato — si sarebbe dovuta avviare la situazione illegale ed anormale, da me dianzi illustrata, verso un sicuro risanamento; si sarebbe dovuto, cioè, cercare di disincagliare il Banco da tale impresa. Nulla invece di tutto ciò. Eppure il Ministero del tesoro aveva ed ha dei poteri decisivi sull'attività del Banco, ha un potere di controllo amplissimo, ha dei poteri anche di carattere inibitorio sull'applicazione ed esecuzione delle deliberazioni del Banco.

Non sto qui a dire e ad elencare quali sono i poteri del Ministero del tesoro in modo particolare e specifico; basta leggere lo statuto che è stato approvato con decreto ministeriale 11 marzo 1948, il quale stabilisce che il Consiglio generale di amministrazione, i direttori generali, tutte le cariche del Banco sono di nomina del Ministero del tesoro. È persino stabilito che non si possono fare adunanze consigliari senza previo avviso al Ministero, che l'ordine del giorno delle adunanze deve essere approvato preventivamente dal Ministero e che i verbali delle adunanze del Comitato direttivo devono essere posti a disposizione dell'organo di vigilanza (poichè vi è anche un apposito organo di vigilanza), il quale può fare ritirare le deliberazioni che non ritiene conformi alla legge e, ove non si sia provveduto in conformità, può disporre la sospensiva della loro attuazione. Il tutto sta a dimostrare in sostanza che questo potere di controllo e di vigilanza avrebbe potuto funzionare, mentre non ha funzionato. Tutto quel che di nuovo poi è avvenuto nella S.E.M. non avrebbe potuto essere fatto senza che il Governo ne fosse al corrente e lo autorizzasse; il che è assai grave, tanto più dopo l'entrata in vigore della Costituzione che. fra le altre fuzioni della nostra giovane Repubblica, ha espressamente stabilito che « essa incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina e controlla l'esercizio del credito ».

Orbene, era ed è evidente che il modo migliore di incoraggiare e tutelare il risparmio non è certamente quello di permettere che un istituto di credito, di diritto pubblico per giunta, abbia a gestire o a far gestire da altri un'azienda giornalistica che gli appartiene, arrischiando con ciò il suo patrimonio, frutto del pubblico risparmio. Invece non mi risulta che il Governo abbia fatto alcunchè nell'unico senso desiderabile. Anzi posso affermare che vi fu assoluta carenza di attività governativa al riguardo. Inerzia, questa del Governo, veramente strana, perchè gli erano venuti incitamenti e stimoli ad interessarsi del problema. La stampa infatti ha al riguardo esercitata la sua funzione e non è venuta meno al suo dovere; diversi organi di stampa invero hanno incitato il Governo ad interessarsi della questione. Il Governo non può quindi neanche dire che la sua è stata solamente una scusabile negligenza, in quanto altri affari urgevano di più, poichè ancor prima della mia interrogazione, la pubblica stampa aveva richiamato l'attenzione del Governo per stimolarlo a provvedere.

Mi sia consentito, ad onore della stampa, di fare qualche accenno specifico. Nella « Voce Repubblicana » del 18 maggio 1949, in un articolo intitolato « Indipendente il " Risorgimento "? », — il « Risorgimento » è un organo che fa parte del complesso aziendale della S.E.M. in sostituzione del « Mattino », che non venne più pubblicato — si dice: « il giornale più diffuso del Mezzogiorno e che fa parte dell'azienda editrice la cui proprietà spetta per metà al Banco di Napoli, ente di diritto pubblico, è un organo indipendente e non di partito? Campagna elettorale del 1948: il " Risorgimento " viene messo al servizio del Partito nazionale monarchico nel modo più aperto. Propaganda di partito, non propaganda genericamente monarchica: così il Partito nazionale monarchico in genere e il signor Consiglio in ispecie si sono potuti pagare il lusso di una campagna elettorale con i danari di un istituto di diritto pubblico. Deve consentire il Governo italiano che un istituto di diritto pubblico tenga in piedi un'azienda per perpetuare i motivi di divisione e frattura fra gli italiani? Divisione e frattura che si vanno componendo naturalmente e pacificamente ogni giorno di più? ».

Lo stesso Gaetano Salvemini, nella lontana America, in un noto e reputato giornale ame-

ricano « Controcorrente », che si pubblica in lingua italiana, si è occupato di questo problema. Scrisse infatti: « A Napoli, un armatore che fu ieri di fede inconcussa ed oggi è di fede altrettanto inconcussa, rimanendo sempre il padrone della stampa cittadina, volendo licenziare un galantuomo, si mette prima al sicuro mettendo a capo dell'azienda un socialista vero, cioè saragattiano. Contro questo genere di pericoli c'è un solo rimedio preventivo: affrontare problemi di interesse generale senza riguardo per nessuna camorra. Questo è il metodo ».

In un altro giornale, infine, il problema era stato pure esattamente impostato ed additato all'attezione del Governo. Nel numero del 25 giugno 1949 di tale giornale, infatti, si legge: « Certo le erogazioni dell'armatore Lauro non sono effettuate per pura passione giornalistica ed a scopo filantropico. Ma ciò che a noi preme è una cosa sola: lo sperpero arbitrario perpetrato dal Banco di Napoli del danaro che è frutto del secolare risparmio del popolo napoletano al tempo della direzione di Frignani, oggi a capo, per le sue indiscutibili qualità organizzative, della Mostra del Lavoro, già Mostra d'Oltremare a Bagnoli.

Il nostro massimo istituto bancario dovrebbe essere svincolato in maniera definitiva da una intrapresa giornalistica catastroficamente passiva, come da eventuali futuri investimenti di fondi, contrari alle sue stesse fondamentali norme statutarie, a difesa del pubblico interesse. Bisogna sanare una situazione illegale ed immorale ».

Ci fu poi un libero giornale, modesto ma battagliero, tenace e persino petulante nella sua tenacia, intendo parlare di « Scintilla », diretto da Roberto Marvasi, ingenuo e caro uomo, di integrità assoluta, di carattere adamantino, il quale quasi in tutti i numeri ha insistito su questo problema. E vi fu pure alla Costituzione un'interrogazione dell'onorevole Nasi, che non è stato possibile svolgere per l'avvenuto scioglimento della Costituente. Insomma, da più parti il Governo ha avuto inviti ad interessarsi del problema.

E qui è interessante — nè creda il Senato che io mi dilungherò troppo, ma questa esposizione di carattere storico è necessaria per comprendere meglio gli ulteriori sviluppi della vicenda — rilevare che era intanto accaduto un fatto di notevole importanza. Caduto cioè il fascismo, nel 1944 gli eredi Scarfoglio, i quali si ritenevano ingiustamente espropriati della loro azienda sin dal 1928, proposero azione nei confronti del Banco di Napoli e del Lauro per rivendicare l'azienda dalla quale erano stati estromessi, chiedendo la dichiarazione di nullità dell'avvenuta cessione.

La sentenza del Tribunale di Napoli in detta causa fu pronunciata in data 25 giugno 1947 ...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È parziale.

SINFORIANI. Io accenno con lealtà alle fonti alle quali ho attinto. Questa sentenza ha dichiarata nulla e priva di qualunque effetto la vendita delle azioni S.E.M., possedute dai fratelli Scarfoglio, avendo ritenuto inficiato per violenza il consenso da parte dei venditori. Ed è rilevante che nella sentenza si parli anche di violenza materiale.

Orbene (io non entro nel merito, mi richiamo puramente alla sentenza del magistrato), essa può essere parziale nel resto, perchè ammette una consulenza tecnica per le opportune valutazioni sulla consistenza della azienda al momento in cui sarà ridonata agli Scarfoglio, e al fine di offrire elementi di carattere contabile per definire i rapporti tra le parti; ma sul punto sostanziale ha carattere definitivo, perchè dichiara nulla l'avvenuta contrattazione, pur respingendo la domanda degli Scarfoglio nei confronti del Lauro, per aver ritenuto che il Lauro fosse terzo possessore di buona fede. Siccome la sentenza ha dichiarato « nulla » la contrattazione, non l'ha cioè « annullata » essendo tale dichiarazione di nullità, secondo me, operativa *ex tunc*, avrebbe dovuto conseguirne che chi ha acquistato dal non proprietario, trattandosi di beni immobili e di universalità di mobili, anche col possesso di buona fede non può aver acquisita la proprietà. Cosicchè su questo punto la sentenza del Tribunale di Napoli non mi persuade.

Comunque, questa è questione che non riguarda il problema che oggi io prospetto alla Assemblea. E qui io mi chiedo: c'era la possibilità di risolvere i rapporti col Lauro, cioè di avviare il Banco di Napoli alla normalità

del suo funzionamento? Credo di sì! Quando l'amministrazione alleata entrò in Napoli, il colonnello Poletti ebbe ad emanare questa ordinanza: « Il Comitato militare alleato comunica: continuando nella sua opera di risanamento morale e democratico, il Governo militare alleato della terza regione ha emanato un provvedimento per la rimozione dei dirigenti della Società Editrice Meridionale. È ben nota l'importanza che detta società ha nel campo della stampa e di cui furono tristi gli effetti fino a quando non vennero allontanati i maggiori esponenti: Achille Lauro (che era stato mandato al campo di concentramento) e Giuseppe Frignani. Si è constatato che, nonostante il suo allontanamento, il Lauro conserva ancora i suoi strettissimi rapporti con la gestione S.E.M. La nomina del professore Floriano del Secolo, direttore del " Risorgimento ", a commissario speciale sarà accolta con grande soddisfazione negli ambienti cittadini e siamo certi che egli saprà scegliere i suoi collaboratori ».

Ciò premesso il colonnello Poletti ordina: « Raffaele Cafiero, Achille Lauro, Gaetano Fiorentino, Giuseppe Frignani, ecc., sono con il presente ordine rimossi da ogni e qualsiasi posto o carica onorifica, fiduciaria o rimunerativa da loro rispettivamente avuta o ottenuta nella S.E.M. e non devono quindi ulteriormente prendere parte al controllo e alla direzione della stessa ».

Orbene, sarebbe bastato rendere definitivo questo provvedimento. Se il Governo militare alleato aveva stabilito che non giovava la presenza di questa gente per il risanamento democratico e morale del Mezzogiorno, sarebbe bastato tenerla lontana. Tornati dal campo di concentramento, bisognava dire: « No, signori, voi con il nuovo clima non avete, in questo Paese e nella pubblica stampa, diritto di ospitalità ». Invece Lauro è tornato indisturbatamente e che cosa ha fatto? Appena ha potuto, ha mandato via Floriano del Secolo, questo vero cavaliere dell'ideale, che tutti noi ancora rimpiangiamo e alla memoria del quale io rinnovo ancora l'espressione del mio commosso rimpianto. Fu mandato via in malo modo, e pare che non gli sia stata nemmeno liquidata l'indennità. Tornarono così tutti i vecchi arnesi, quelli che erano stati defenestrati. Ho detto « vecchi arnesi »; questa espressione, per altro un po' troppo acre, non può concernere il nominato direttore de « Il Risorgimento » cioè l'onorevole Alberto Consiglio, che non credo affatto possa esser considerato un vecchio arnese. Egli però era ed è monarchico. Il Risorgimento divenne in tal modo organo ufficiale del Partito nazionale monarchico oltre che organo personale del Lauro che, a sua volta, era ed è presidente del Partito nazionale monarchico. Sicchè si verificò questa situazione paradossale, vale a dire che col patrimonio del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico in regime repubblicano, si faceva la propaganda alla monarchia e si auspicavano augusti ritorni. Queste sono cose che veramente sorprendono! Orbene, tutto ciò avveniva col pubblico denaro. Al « Corriere di Napoli », altro giornale di quel complesso, fu posto come direttore non responsabile, ma di fatto, l'avvocato Arturo Assante, che vi è rimasto fino a pochi giorni fa: ora costui era, come mi fu detto, una spia indiscriminata dell'OVRA! Queste sono cose che turbano ogni onesto cittadino.

CONTI. Ci ho fatto il callo!

SINFORIANI. Io, onorevole Conti, ho ancora delle ingenuità, forse perchè non sono giovane, forse perchè ho le radici e le origini nell'800. Noi, che abbiamo le radici nell'800, conserviamo una sensibilità morale che oggi più non esiste. (*Applausi dalla sinistra*).

Ma poi al Lauro si sarebbero potute contestare numerose inadempienze da lui commesse. Il Lauro ha licenziato i direttori e ne ha nominati altri senza interpellare la S.E.M., o addirittura contro il gradimento del Banco di Napoli, mentre viceversa nel contratto era prevista l'obbligatorietà del consenso dell'altro contraente. Il Lauro non poteva modificare la destinazione dell'azienda, viceversa ha reso il più importante giornale napoletano un organo del Partito nazionale monarchico. Questa era una inadempienza che gli poteva essere contestata.

Ma c'è qualche cosa di più appariscente nel campo delle inadempienze da lui commesse. Nonostante il divieto espresso del subaffitto, egli ha subaffittato l'azienda. Il canone di af-

fitto, che il Lauro pagava per l'intera azienda, ammontava alla risibile cifra di 30 mila lire all'anno, delle quali 15 mila soltanto andavano al Banco di Napoli, come possessore di metà del pacchetto azionario. Orbene, il Lauro ha subaffittato l'impianto di rotocalco alla ditta Vitagliano, che stampa « L'Europeo », cioè una parte soltanto dell'azienda, per 3.600.000 lire l'anno. Si poteva benissimo contestare questa inadempienza. In sostanza il Lauro aveva distrutto la vecchia azienda e ne aveva creata una nuova.

Insomma, quale maggiore inadempienza si poteva contestare ad un contraente? Nulla invece è stato fatto; la situazione rimase sempre la stessa; e si è arrivati persino a modificare lo statuto della S.E.M. appunto allo scopo di sanare in certo qual modo tale situazione irregolare.

Questa, onorevoli colleghi, è la storia degli avvenimenti fino alla data in cui ho svolto la mia interrogazione. Il giornale « Il Risorgimento », dopo la mia interrogazione, in un corsivo, subito reagì, dicendo che ero stato molto disinvolto nella documentazione e, siccome avevo preannunciato la interpellanza sullo stesso argomento, formulava l'augurio che mi sarei documentato meglio, accennando intanto ad un documento privato che, secondo il corsivista, doveva comprovare che i termini della locazione al Lauro erano diversi. Al riguardo, per evidenti ragioni che concernono la mia serietà, tengo a dichiarare che nello svolgere la mia interrogazione, come oggi nello svolgere la mia interpellanza, non ho attinto che a documenti ufficiali, a documenti pubblici: cioè alla sentenza già accennata 25 maggio-25 giugno del Tribunale di Napoli, nella causa eredi Scarfoglio-Banco di Napoli-Lauro, all'accertamento fiscale per la registrazione di detta sentenza, al contratto di affitto rogito Maddalena 24 dicembre 1942. Queste sono le fonti delle informazioni che ho allora ed oggi esplicitamente indicato. « Il Risorgimento » ha affermato che l'atto pubblico di locazione aveva carattere simbolico, e che i veri rapporti contrattuali risultavano da un documento privato, il quale stabiliva che gli utili, ove ci fossero stati, della gestione, avrebbero dovuto essere devoluti al Banco di Napoli, mentre, invece, se vi fossero state passività, esse sarebbero state a carico esclusivo del Lauro. Intanto, mi domando: essendo il Banco di Napoli istituto di credito di diritto pubblico, è ammissibile che ci siano dei documenti segreti attinenti a rapporti contrattuali nei quali il Banco di Napoli è parte contraente? D'altra parte, se vi era un atto privato, tenuto segreto, evidentemente non lo potevo conoscere; d'altronde avevo appunto interrogato il Governo per sapere ciò che ignoravo. Il Governo certamente non doveva ignorare l'esistenza di tale documento! Perchè allora non ne ha fatto parola? Se nell'esporre quali erano i rapporti Lauro-Banco di Napoli non avevo potuto che attenermi a documenti ufficiali, mentre invece i veri rapporti risultavano da un conoscere tale documento, era tenuto, nel riconoscere tale documento, era tenuto, nel rispondere alla mia interrogazione, a farne parola.

Purtroppo, in tema di interrogazioni, siamo soliti ad assistere alla disinvolta leggerezza con cui dal Governo vengono date le risposte.

Questo, peraltro, non è buon costume parlamentare, dappoichè il rappresentante della Nazione, che interroga per sapere, ha diritto che nulla gli sia sottaciuto di ciò che il Governo conosce. A me invece fu sottaciuta l'esistenza di un documento di cui però in seguito sono riuscito ad avere conoscenza.

Trattasi ad ogni modo di un documento di scarsissimo valore, cioè di una lettera nella quale, ad integrazione del contratto, si aggiungevano alcune clausole che in sostanza non alterano i termini del rapporto contrattuale. È una lettera del Banco di Napoli al Lauro; a questo riguardo però vi è da osservare questo, di curioso, che, mentre il contratto ufficiale porta la data del 24 novembre 1942, questa lettera integrativa reca la data di un anno dopo, del 23 novembre 1943. Se si considera che a questa data erano già acquisite alla storia le quattro giornate di Napoli, epperò diversa era la situazione politica di Napoli, vien fatto di pensare che si tratti di un documento costruito ad arte per aggiornare i rapporti contrattuali, adattandoli al clima nuovo. Certamente è cosa questa che non depone a favore del nostro costume! Comunque,

in sostanza, ferme restando le clausole risultanti dal contratto ufficiale, in questa lettera è stabilito che gli utili delle gestioni, in quanto fossero esistiti, dopo prelevato l'interesse del 6 per cento a favore del Lauro, avrebbero dovuto devolversi alla S.E.M., mentre le perdite sarebbero rimaste a carico esclusivo del Lauro; il che, d'altronde, è perfettamente naturale, poichè, essendo del Lauro la gestione, le perdite non potevano essere a carico di altri. Era poi stabilito che il Lauro non avrebbe potuto nominare i direttori delle pubblicazioni senza il nulla osta preventivo della S.E.M.

Nel corsivo de « Il Risorgimento », cui ho accennato, si diceva anche che la gestione del Lauro era in forte passivo. Non ho nulla in contrario ad ammettere che il Lauro abbia dovuto dissipare molti milioni nell'azienda giornalistica da lui gestita; gli utili ed i vantaggi, però, di un gestore di azienda editoriale giornalistica non sono solo quelli diretti, che vengono dalla gestione e di puro carattere contabile; sono quelli invece indiretti di carattere politico, di carattere industriale ed affaristico. Non so se sia vero, perchè non mi piace affermare in modo categorico cose che non mi risultano in modo sicuro; ma mi fu riferito come fatto certo che nel piano di ricostruzione della flotta mercantile per 110.000 tonnellate il Lauro ha avuto la prima autorizzazione per una petroliera, oltre alla concessione di 3 navi « Liberty ». Non so se ci sia rapporto di causa ed effetto tra la gestione giornalistica del Lauro e le anzidette concessioni. Certo è che quando si verificano tali casi ogni sospetto è lecito, mentre nella vita pubblica, onorevoli colleghi, ci si deve preoccupare anche della sola apparenza della scorrettezza, perchè basta l'apparenza a legittimare non favorevoli sospetti da parte del pubblico.

Ancora mi ha rimproverato « Il Risorgimento » (lo dico per dimostrare ulteriormente la serietà con la quale ho proceduto alla trattazione della materia) di aver fatto parola di un accertamento fiscale riguardante l'azienda in parola, agli effetti della registrazione della sentenza della quale ho parlato, per un valore di 7 miliardi e mezzo. Effettivamene il fisco ha accertato questo valore, attuale nel 1947.

Ho detto però anche allora in sede di interrogazione — come risulta pure dal resoconto stenografico — che indubbiamente trattavasi di un valore sbalorditivo, non reale, ma che, per quanto lo si fosse ridotto di molto, trattavasi pur sempre di un valore ingente di fronte al risibile canone fittalizio di lire 30.000 all'anno.

Successivamente — questa è storia recente e qui vengo alla seconda e più breve parte della mia esposizione — il Banco di Napoli iniziò trattative col Lauro per il riscatto delle 50 azioni S.E.M., cioè la metà del pacchetto azionario, e per la risoluzione anticipata del contratto di affitto. Poteva essere questo un avviamento ad una soluzione della situazione illegale ed anormale; però si sarebbe dovuto procedere diversamente dal modo in cui poi in effetti si è proceduto. Bisognava imporre o minacciare la risoluzione per colpa, semmai, sia pure per arrivare ad una transazione; invece non è avvenuto così.

Qui — lo devo dire francamente con tutta lealtà — le mie informazioni non ho potuto attingerle a documenti ufficiali, essendo intervenute delle contrattazioni, che io nel testo delle intervenute stipulazioni ignoro perchè, come è intuitivo, non ho potuto avere a disposizione la necessaria documentazione. Ho desunto pertanto le informazioni, che riferirò a voi, dalla notorietà dei fatti, la quale notorietà in materia politica ha indubbia rilevanza e non deve confondersi colla notorietà che giustamente in sede giudiziaria non ha ingresso nelle aule forensi. Ma soprattutto ho desunto le notizie che riferirò da fonti giornalistiche, attinte a diversi organi della stampa, notizie univoche non smentite nè contraddette. Quella della stampa non è una voce incontrollabile ed irresponsabile, perchè responsabile è chi scrive, tanto è vero che se un ente od un privato si sente colpito da uno scritto pubblicato su un giornale ha il diritto di imporre la rettifica o la smentita in base alla legge sulla stampa.

Orbene, se le pubblicazioni che rendevano edotto il pubblico di fatti di una certa ed indubbia rilevanza, e dovevano colpire per ragioni morali quegli enti e quelle persone cui erano dirette, non furono rettificate o smentite

mediante i modi che la legge sulla stampa concede ed accorda, devo ritenere che i fatti rilevati siano veri. Secondo tali notizie, quali i fatti? È avvenuto, ripeto, che il Banco di Napoli ha trattato col Lauro per il rilievo delle 50 azioni S.E.M. Pare inoltre — anche questo è stato pubblicato da diversi giornali — che in un primo tempo sia intervenuta a trattare l'acquisto la S.M.E., ovvero la Società Meridionale di Elettricità, la quale intendeva utilizzare un aumento di capitale lanciato dal Banco (e quindi sempre danaro del risparmio meridionale), per costruzione di nuovi impianti. Non intendo a questo riguardo fare accenno ad elementi che potrebbero avere carattere di pettegolezzo, perchè ciò è estraneo al mio temperamento.

Evidentemente la S.M.E. riteneva fosse suo interesse introdursi nella S.E.M. con la finalità di inserirsi nella stampa meridionale agli effetti di soffocare qualunque voce che si levasse contro il suo monopolio. Certo è che questo proposito della S.M.E. di impadronirsi del complesso giornalistico della S.E.M. ci fu. Ma poi la S.M.E., che prima aveva apertamente dichiarato di voler acquistare il pacchetto azionario del Lauro, si mise apparentemente in disparte e lasciò fare al Banco di Napoli, che però, in effetti, è tutt'uno con la S.M.E., perchè è notorio a Napoli ed altrove che la S.M.E. ed il Banco di Napoli, anche per informazioni che io ho avuto, sono legati allo stesso programma, che in sostanza è quello di attrarre tutte le provvidenze governative (fondi di industrializzazione, fondi per sviluppo elettrico, monopolio di tariffe elettriche e bancarie) nella propria chiusa cerchia, anche a costo di soffocare l'economia meridionale.

Che ci sia parentela stretta fra la S.M.E. ed il Banco di Napoli è d'altronde confermato anche da altri dati di fatto. E veramente, l'ingegnere Vanzi, presidente del Banco di Napoli, nominato dal Governo De Gasperi, è pure consigliere della S.M.E. e presidente della Circumvesuviana; così l'ingegnere Bevilacqua, consigliere del Banco di Napoli, è notoriamente uomo della S.M.E. e cognato del direttore di questa società. Trattasi, è vero, di persone ineccepibili dal punto di vista dell'integrità morale, ma tuttavia legate politicamente. E d'altra parte, questa assunzione di cariche da parte della stessa persona in enti aventi rapporti di affari, che potrebbero non essere convergenti, è assolutamente censurabile.

Questa parentela stretta, ripeto, esiste indubbiamente. In ogni modo, l'operazione, sia stata fatta dal Banco di Napoli per la S.M.E. o *nomine proprio*, è stata comunque rovinosa, perchè la metà del pacchetto azionario fu rilevata nei confronti del Lauro per 320 milioni. Tale cifra potrà forse essere inesatta, ma di poco (invece di 320 milioni, potranno essere 330); forse più inesatta per difetto che per eccesso. Ogni azione sarebbe quindi stata pagata 6 milioni e 400 mila lire. Ora è notevole che nella causa Scarfoglio l'intera azienda fu valutata, come mi fu riferito, dalla consulenza tecnica in 218 milioni circa. Ogni azione pertanto avrebbe il valore di 2 milioni e 180 mila lire, di guisa che il Banco di Napoli (o la SME) avrebbe pagato tre volte più del giusto valore. Inoltre il Banco di Napoli (o la S.M.E.) richiese al Lauro la risoluzione anticipata del contratto di affitto e per ottenerla, poichè la durata contrattuale andava a scadere al 31 dicembre 1952, cedette allo stesso Lauro la testata del « Roma », altro giornale che faceva parte del complesso, chiamando a dirigerlo il fascista Alfredo Signoretti, conosciuto a Torino molto bene, ma non certo favorevolmente. Si è detto che gran parte di questa somma di 320 milioni, e precisamente per 200 milioni, venne trattenuta dal Banco di Napoli per pagare delle passività gravanti sulla gestione Lauro, e che a Lauro sarebbe stata data in contanti la differenza. Ma è evidente che, se erano passività del Lauro, le doveva pagare lui e non dovevano essere a carico di altri. L'entità della cifra stipulata quindi non muta.

Qui finisce la cronistoria dei rapporti Banco di Napoli-Lauro, ma ne ha inizio un'altra forse maggiormente interessante e che, se è vera (ed io attendo dalla parola dell'onorevole Sottosegretario chiarimenti al riguardo), ha tutta l'aria di un « carrozzone ».

Cito anche qui dai giornali, che non furono smentiti. Mi sia però consentito prima, per confermare meglio il fondamento di quello che ho detto dianzi, di accennare anche ad un elemento di prova induttiva di notevole importanza

per stabilire che la S.M.E. non può essere estranea a questo intruglio.

L'onorevole Lucifero (voi, onorevoli colleghi, lo ricordate) nel suo interessante discorso sulle comunicazioni del Governo ha fatto al riguardo delle anticipazioni. Leggo dal resoconto sommario: « Come se ciò non bastasse, il Governo dà direttamente la scalata alla stampa che cerca di asservire ai propri interessi. Il recente acquisto da parte della S. M. E. della S. E. M. lascia pensare che, come contropartita della destinazione della S.E.M. ai fini di asservimento che il Governo intende perseguire, sia stata concessa l'autorizzazione all'aumento delle tariffe a carico degli utenti meridionali ». Questa non è più una voce corrente, e soprattutto non è più una voce irresponsabile, perchè è la voce in Parlamento di un rappresentante della Nazione, che si rivolge al Governo. Un rappresentante della Nazione assume una non lieve responsabilità quando imposta una questione morale, come l'ha impostata il senatore Lucifero. Il Governo ha lasciato cadere la grave accusa, il Governo non ha risposto, epperò ho il diritto di inferirne che l'onorevole Lucifero abbia affermato cosa rispondente a verità.

Ma, neanche a farlo apposta, in una recentissima assemblea straordinaria dei soci della S.M.E. l'ingegner Cenzato, amministratore della S.M.E., ha fatto delle affermazioni che suffragano ciò che è stato denunciato dall'onorevole Lucifero. Cito dal « Giornale d'Italia », che a sua volta lo ha desunto dalla « Voce di Napoli », dove si legge: « Rispondendo ad alcuni azionisti che avevano chiesto notizie sulla ulteriore rivalutazione e sul ritardo nella emanazione dei provvedimenti di adeguamento tariffario, il presidente, ingegner Cenzato, ha avuto modo di chiarire gli indirizzi della Società, la quale si avvia a raggiungere, attraverso un ulteriore " indubbio " adeguamento tariffario, l'equilibrio dei propri bilanci per soddisfare i legittimi interessi dei propri azionisti ».

Come ha potuto l'ingegner Cenzato parlare di « indubbi » adeguamenti tariffari se non avesse avuto assicurazioni al riguardo? Ecco la contropartita!

GENCO. E noi staremmo zitti? *(Commenti dalla sinistra).*

SINFORIANI. Non lo so se starete zitti; lei però, che è una persona sensibile, deve comprendere la delicatezza dell'argomento.

Ho accennato dianzi ad un « carrozzone ». Mentre concludeva con il Lauro, il Banco di Napoli formava un gruppo finanziario per la gestione S.E.M. con le testate rimaste de « Il Risorgimento » e del « Corriere di Napoli », e con il proposito di far risorgere il « Mattino », per formare un complesso di stampa non indipendente. Alla direzione de « Il Mattino » sarebbe stato posto Giovanni Ansaldo *(commenti dalla sinistra)*, che io non mi permetto di giudicare, perchè non lo conosco, ma che mi pare non goda, almeno per motivi di coerenza politica, buona reputazione. Certamente è una personalità discussa e indubbiamente non avente i requisiti adatti per essere posto alla direzione di quello che fu e che dovrà essere il giornale più importante del Mezzogiorno.

Ad ogni modo sarebbe stato facile gerire l'azienda, cambiando qualche direttore, continuando la pubblicazione dei due giornali rimasti e facendo riapparire il « Mattino ». Non si sarebbe speso un soldo di impianto, perchè esso esiste ed è funzionante. Ma no! Si volle creare una società per la gestione e si stabilì che essa avrebbe avuto bisogno di almeno 400 milioni. Altrimenti come si sarebbe potuto pompare nuovo danaro dal Banco di Napoli? Si è in tal modo creata questa società di gestione — così mi risulta — sotto la presidenza di Carmine De Martino. Con questo nome evidentemente si voleva rassicurare il pubblico, facendo credere che egli si sarebbe assunto il peso finanziario dell'impresa. È questo il metodo classico di Napoli: affinchè il Banco di Napoli possa fornire i soldi che poi saranno divorati, si crea un gruppo finanziario che s'impegni nominalmente (società *holding*, di comodo, come la S.E.P. del 1928); in seguito tale organismo societario verrà liquidato e sul Banco di Napoli che ha sostenuto l'onere finanziario graveranno le perdite dell'impresa.

Per modo che i brillanti risultati della vicenda da me narrata sarebbero questi: *a*) per riacquistare un'azienda che era sua il Banco di Napoli spende 320 milioni; *b*) per darla in gestione ad altri sborsa 400 milioni senza alcuna garanzia, con un totale quindi di 720 milioni.

Ma vi è qualcosa di più grave ancora, ed è che non si è tenuto conto della causa in corso promossa dagli eredi Scarfoglio. Perchè in sostanza si è trattata la pelle dell'orso in quanto è già intervenuta una sentenza, la quale ha dichiarato che l'azienda non è del Banco di Napoli. Questa sentenza, è vero, potrà essere impugnata, potrà venire gravata di appello, ma sarebbe stata misura di elementare prudenza pensare anche alla possibilità che sia confermata. Ed allora che cosa avverrà? Succederà che il Banco di Napoli dovrà restituire le azioni.

Orbene, onorevoli colleghi, dovete tenere presente che la consulenza tecnica espletata nella ricordata causa, ha stabilito, come mi fu detto, che, ove il Banco di Napoli non fosse nella possibilità di restituire le azioni, dovrà indennizzare per 600 milioni gli eredi Scarfoglio, di guisa che, se si aggiungono ai 720 milioni questi altri 600, abbiamo un totale di 1.320 milioni che il Banco di Napoli arrischia in questa impresa, vale a dire quasi la totalità del suo patrimonio, ammontante, come risulta dall'ultimo bilancio a 1.400 milioni.

CONTI. E tu non hai di fronte il Ministro del tesoro ma il Sottosegretario.

SINFORIANI. Questo, onorevoli colleghi, ho creduto di esporvi con tutta lealtà, con serenità e senza prevenzioni, da uomo probo ed integro, quale credo di essere. In altri termini, il Banco di Napoli mette il suo patrimonio a disposizione di un gruppo di politicanti e di affaristi...

TERRACINI. E di fascisti.

SINFORIANI. ... Affida al rischio la quasi totalità del suo patrimonio. Fare dei commenti, fare delle chiose? Ma i commenti e le chiose sono inutili, perchè scaturiscono dai fatti. Non è, onorevoli colleghi, con questi metodi che si provvede alla redenzione del Mezzogiorno, redenzione che bisogna volere senza riserve mentali e anche senza enfasi, ma con volontà ferma e senza ipocrisie. Invece si è voluta perpetuare la violenza fascista. Il fascismo aveva asservito a sè la stampa di Napoli; oggi la asservisce a sè un gruppo di politicanti. Ma almeno lo facessero col proprio denaro; no, invece lo fanno col denaro pubblico. Tutto ciò è enorme e costituisce un'offesa ed un insulto alla popolazione napoletana, un insulto a Napoli, a questa città così cara, che per noi settentrionali è sempre qualche cosa di sognato; è un insulto e una offesa al nobile, fiero ed eroico popolo napoletano delle 4 Giornate, che vede in questa equivoca impresa sperperato e dissipato il denaro ed il risparmio accumulato nel suo antico Banco. Nè con questi sistemi si può instaurare e creare una vera democrazia, la quale è soprattutto costume, integrità morale di vita pubblica e privata. E senza una sana democrazia non si potrà neppure mai consolidare la nostra giovane Repubblica, che fu l'ansia e il tormento di tutta la nostra vita.

La mancata osservanza delle leggi da parte dei pubblici poteri, il rilassamento morale, se non proprio la corruttela della pubblica amministrazione, ecco il vero disordine, quel disordine che fece dire a Giovanni Bovio, nell'ammonire Crispi: « Rientrate nelle leggi, rientrate nell'onestà della vita pubblica, perchè uscirne è iniziare la rivoluzione dall'alto ».

Di questo problema, che è di interesse preminentemente meridionale, io settentrionale ho voluto parlarvi perchè allorquando sono in gioco problemi di ordine generale, non sono nè settentrionale, nè meridionale, ma mi sento esclusivamente un italiano, che ama di vivo e profondo amore il suo Paese. *(Vivi applausi da sinistra e molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro per rispondere a questa interpellanza.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Onorevoli senatori, la mia risposta potrebbe essere molto breve. Difatti nel testo dell'interpellanza si legge che il Banco di Napoli è un istituto di credito di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza e al controllo del Governo. È questione, quindi, innanzi tutto, di intenderci sui limiti di questa vigilanza e di questo controllo. Se volessimo ragionare per analogia potremmo dire che questo controllo e questa vigilanza dovrebbero corrispondere a quel controllo e a quella vigilanza di legittimità che lo Stato esercita sugli enti locali; potremmo dire che questa vigilanza e questo controllo sono destinati sovrattutto ad accertare se l'Istituto di credito si muova nei grandi li-

miti del credito nazionale. Ma pensare che lo Stato debba intervenire con la sua vigilanza e col suo controllo sui singoli atti di amministrazione e di gestione è andare evidentemente oltre quei limiti, specie quando, come potremo dimostrare, l'operazione non appare di tale entità da incidere sulla solidità finanziaria dell'Istituto stesso.

Ma c'è un'altra cosa: gli atti che sono stati bersaglio dell'interpellanza del senatore Sinforiani hanno date che non devono essere dimenticate: la cessione del complesso aziendale da parte degli Scarfoglio ha la data del 1928, la convenzione Banco di Napoli-Lauro ha la data del novembre non 1943, ma 1942, onorevole Sinforiani.

SINFORIANI. Ho parlare infatti del 1942.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È 1942; ed allora evidentemente ci troviamo di fronte a degli atti che, attese le loro date, non si vede perchè dovevano richiamare il controllo e la vigilanza di un Governo che a quell'epoca era *in mente dei*. Mi pare che queste siano date che non possono essere impugnate. Quindi, di fronte a queste situazioni di fatto — limiti della vigilanza e del controllo dello Stato, date degli atti che sono stati particolare oggetto dell'interpellanza del senatore Sinforiani — la mia risposta, ripeto, potrebbe dirsi giunta già a conclusione.

Senonchè di fronte al sapore che si è voluto dare a questa interpellanza, di fronte alla risonanza che essa ha avuto anche sulla stampa, e soprattutto per il rispetto dovuto al Senato, io debbo aggiungere altri chiarimenti destinati indubbiamente a fugare ogni sospetto ed ogni censura.

Questa la vicenda. I fratelli Scarfoglio nel 1928 cedevano il complesso editoriale, che faceva capo a « Il Mattino », non al Banco di Napoli ma alla S.E.P. — Società Editrice Partenopea — *(interruzione dell'onorevole Sinforiani)*. È facile affermare e negare: la realtà è questa! Circa 70 azionisti componevano questa società e tra questi azionisti vi erano gli esponenti maggiori del commercio, dell'agricoltura e dell'industria partenopea. È quindi da escludersi una identificazione del Banco di Napoli con l'acquirente del complesso editoriale ceduto dai fratelli Scarfoglio. È questo, onorevole Sinforiani, un punto grave e delicato. E mi consenta una osservazione, che faccio obiettivamente, senza maligna intenzione. Non so se sia proprio opportuno questo dibattito nel momento in cui è in corso tra il Banco di Napoli e gli eredi Scarfoglio un dibattito giudiziario, al fondo del quale vibrano e contrastano interessi soprattutto di persone. Non so, ripeto, quanto sia utile ed opportuno e, oserei aggiungere, prudente, questo dibattito, in presenza di quel giudizio, che non è definitivo perchè è giudizio che è stato interrotto soltanto da una sentenza, che io ho chiamato parziale, non perchè l'abbia voluta definire ingiusta e non serena, ma parziale nel senso che non è definitiva. È una sentenza che non può essere impugnata oggi, ma che potrà essere impugnata e sarà impugnata quando sarà uscita la decisione definitiva. D'altra parte non mi pare proprio che qui, sia pure nell'austera aula del Senato, si debba venire a discutere una causa con tutti i riflessi e le risonanze che questo dibattito domani potrà avere

Nei confronti della S.E.P. il Banco di Napoli che, ripeto, non deve identificarsi con la figura dell'acquirente del complesso editoriale che faceva capo a « Il Mattino », ha assunto solo la parte di finanziatore; è l'istituto di credito che ha finanziato quella industria, e con garanzie.

CONTI. Siate obiettivi! Non difendete una parte sola!

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* Più obiettivi di così! Il Banco di Napoli ha assunto la veste di finanziatore, ma, poichè la situazione passiva si perpetuava, ad un certo momento ha creduto opportuno di ricostituire la Società anonima in modo che tutto il pacchetto delle azioni ritornasse al Banco di Napoli. Così sorse la S.E.M. (Società editrice meridionale), non per l'esercizio di una attività giornalistica, ma per l'esercizio di una attività industriale: quella cioè del complesso editoriale che doveva essere incrementato e potenziato, perchè, in definitiva, potesse essere cancellata o quanto meno attenuata ogni eventuale perdita anche del Banco di Napoli. Venne successivamente la convenzione Lauro-Banco di Napoli che è del 24 novembre 1942. Fu sollecitata? Fu imposta? Tutti invocano la violenza morale: la data potrebbe parlare. Siamo nel 1942! Ad ogni modo, secondo quella

convenzione il Banco di Napoli, che aveva tutto il pacchetto azionario, non cedeva solo in locazione l'azienda al Lauro, ma cedeva, dietro corrispettivo — vedremo di quanto — al Lauro metà del pacchetto azionario, di modo che il Lauro diventava innanzi tutto comproprietario, in una situazione paritetica, del complesso aziendale. Qui si dice: ma il complesso aziendale è stato locato per una somma irrisoria. Non si deve guardare solo all'importo del canone locativo. Bisogna guardare anche a quello che era il contratto di gestione, che il Lauro si assumeva. Con questo contratto di gestione il Banco di Napoli si avviava verso due obiettivi; il primo era quello che per dieci anni, cioè fino al 1952, si liberava dal pericolo di ulteriori perdite di gestione e si assicurava invece, anche secondo l'altro documento letto dall'onorevole Sinforiani, una futura partecipazione ai profitti. Ma, soprattutto, si assicurava, alla fine dei dieci anni, la riconsegna dell'azienda in perfetta efficienza, con miglioramenti e rammodernamenti assunti a tutto suo carico dal gestore. Di fatto risulta, da quel documento e dalla convenzione, che il Lauro si assumeva, alla fine del decennio, con responsabilità personale, la riconsegna della azienda libera da ogni passività, comprese le onerosissime liquidazioni del personale ed in perfetta efficienza tecnica ed industriale. Questi vantaggi, con quella convenzione, si assicurava il Banco di Napoli, che per dieci anni, ripeto, allontanava da sè il pericolo di ulteriori perdite e si garantiva alla fine la restituzione di un complesso industriale incrementato, potenziato, ammodernato, liberato da ogni e qualsiasi passività. Ad ogni modo conviene ripetere che siamo ancora nel 1942, epoca in cui fu firmato questo atto, del quale pertanto non può essere chiamato responsabile, sia pure per omissione di controllo, il Governo. L'onorevole Sinforiani ha aggiunto: ma perchè non siete successivamente intervenuti per sanare questa situazione?

Ho già accennato che il Banco di Napoli, con quella convenzione, che tendeva a quei determinati obiettivi, si era posto su questa strada.

Sono state segnalate delle inadempienze del Lauro da parte dell'onorevole Sinforiani. Su di esse si potrebbe discutere, come per esempio su quella della sublocazione dello stabilimento Non bisogna dimenticare che, in sostanza, il provento avrebbe finito per confluire nel conto economico dell'azienda, ai cui risultati avrebbe poi in definitiva partecipato anche il Banco di Napoli. Senonchè bisogna anche non dimenticare un'altra cosa: quale via avrebbe avuta aperta il Banco di Napoli? Quella di chiedere, attraverso una azione giudiziaria, la risoluzione anticipata del contratto. Quindi un'altra causa. Mentre si impreca e si deplora perchè già il Banco di Napoli è impegnato nell'altra gravissima causa con gli eredi Scarfoglio, si pretenderebbe che il Banco di Napoli dovesse impegnarsi anche in un'altra causa col Lauro, per l'anticipata risoluzione di questa convenzione.

È una malinconica constatazione, propria di chiunque eserciti la professione dell'avvocato: le cause sono cause, si vincono le cause tristi, si perdono quelle buone. Soprattutto si sa come incominciano e non si sa come finiscano; si sa quando incominciano e non si sa quando si concluderanno. Se si fosse fatta la causa per la risoluzione anticipata col Lauro, a parte il risultato, — non siamo lontani dal 1952 — con il giudizio di Tribunale, giudizio d'appello, giudizio di Cassazione, giudizio eventuale in sede di rinvio, secondo ogni probabilità anche se si fosse iniziata lo scorso anno, al 1952 non si avrebbe avuto la sua conclusione.

Il Banco di Napoli, di fronte a questa situazione, pur avendo elevato le sue proteste, riservandosi, quindi, di far valere ogni suo eventuale diritto di risarcimento di danni, in sede di riconsegna, ha creduto di continuare in questa situazione, vigilando perchè essa non avesse ad aggravarsi. Ecco perchè, onorevoli senatori, il Banco di Napoli non ha potuto opporsi alla nomina di certi direttori dei giornali che facevano parte del complesso, anche quella opposizione avrebbe importata la situazione che vi ho denunciata.

Quanto alla propaganda monarchica, posso affermare che la gestione era esclusivamente assunta dal Lauro — non dovete dimenticare poi che il Lauro era anche proprietario per metà delle azioni del complesso aziendale — e che tutti i fondi che possono essere stati

spesi per quella propaganda sono derivati da altre fonti. Non sono certo derivati dalle casse del Banco di Napoli.

Comunque, oggi il rapporto è già risolto, proprio seguendo quello che è l'incitamento che noi abbiamo ascoltato nelle parole del senatore Sinforiani. Il Banco di Napoli, in presenza di quelle inadempienze, ma soprattutto in presenza di una constatazione, che cioè il complesso industriale non si avviava a quello sviluppo, a quel potenziamento cui tendeva la convenzione, non ha mancato di condurre delle laboriosissime trattative perchè il rapporto potesse essere risolto. Ed è stato infatti risolto mediante versamento di circa 300 milioni. Badate, l'onorevole Sinforiani richiama i risultati della consulenza tecnica per dire eccessiva tale somma: però io l'invito ad altri raffronti. I 300 milioni rapportiamoli oggi a quel che hanno incassato i signori Scarfoglio nel 1928. Consentitemi al riguardo una breve parentesi. Qui si è parlato di violenza morale. Ventitre milioni del 1928, rapportando il corso della moneta di allora ed il corso della moneta di oggi, se i calcoli non sono errati, equivalgono oggi a circa 2 miliardi. Io non so, pertanto, come questi signori Scarfoglio, pagati con 23 milioni, oggi equivalenti a 2 miliardi, possano oggi invocare il vizio del consenso. Sembra piuttosto che allora abbiano saputo far bene i propri interessi e tutelare la loro proprietà.

GAVINA. Ma sono stati costretti!

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quando si prendono 23 milioni, nel 1928, mi pare ben strano invocare la coazione morale! *(Interruzioni e commenti dalla sinistra)*.

Ad ogni modo, rapportate i 300 milioni a questi 2 miliardi e vedrete come la cifra non debba impressionare. *(Interruzioni dalla sinistra)*. Ma c'è di più. Quando il Lauro divenne proprietario non di 50 azioni, ma del 50 per cento delle azioni, cioè della metà del pacchetto azionario, versò 8 milioni, non 75 mila lire soltanto, che dovevano servire in quel momento per coprire le deficienze dell'azienda. Ebbene, gli 8 milioni di allora, rapportateli al valore della moneta di oggi e voi vedrete che arriviamo comodamente intorno ai 400 milioni. Ora, se metà del pacchetto azionario ha importato la somma di 400 milioni, la somma di 300 milioni, versata oggi per l'acquisto di quella stessa metà del pacchetto azionario, non rappresenta, evidentemente, quell'affare losco e fraudolento che si è voluto denunziare.

Ma c'è poi l'accertamento fiscale. L'onorevole Sinforiani si fa forte della conclusione della consulenza tecnica. L'accertamento fiscale invece è di 7 miliardi; voglio anche pensare alla sua esagerazione, ma tra i 7 miliardi e i 180 milioni richiamati dall'onorevole Sinforiani, mi consentirete, quanto meno, una valutazione media, che allontana ogni ragione di censura.

A questo punto, con tutta cordialità, mi consenta l'onorevole Lucifero (poichè l'ha chiamato in causa l'onorevole interpellante) di dirgli che per giungere alla sua affermazione egli ha dovuto essere male informato. È da escludere che la Società meridionale di elettricità abbia acquistato anche una sola azione per offrirla al mio Partito. *(Interruzione dell'onorevole Spezzano)*.

Nessuna azione fu acquistata dalla S.M.E., nessuna azione offerta ad alcuno. Le informazioni giunte all'onorevole Lucifero possono avere avuto una origine. Questa: il Banco di Napoli, quando si accinse a risolvere il rapporto con il Lauro e quindi ad acquistare il 50 per cento del pacchetto azionario di proprietà dello stesso, può aver pensato di far concorrere a questo acquisto degli altri complessi industriali tra i quali la S.M.E. Ma, insieme con la S.M.E., a questo acquisto dovevano concorrere il Lauro stesso, l'Unione dei conservieri, le Cotonerie meridionali, i Magazzini generali, la Circumvesuviana. Senonchè questa combinazione, proprio per ragioni inerenti all'attività del Lauro, non ha potuto raggiungere lo scopo. Le azioni sono state allora acquistate esclusivamente dal Banco di Napoli. E senza che esso abbia aggiunto agli altri rischi quello che, verso la fine del suo discorso, è stato denunciato dall'onorevole Sinforiani. Sul Banco di Napoli non può ricadere, infatti, anche il rischio della conclusione della causa in corso con gli eredi Scarfoglio. Egli ha parlato di 600 milioni che forse il Banco di Napoli dovrebbe essere chiamato a pagare in sostituzione del Lauro. Questo non risponde a verità, perchè da quella sentenza

che è stata ricordata proprio dall'onorevole Sinforiani, risulta che il Lauro è ormai fuori causa, in quanto nei suoi confronti il Tribunale di Napoli ha ritenuto che il Lauro fosse terzo possessore di buona fede e quindi non avesse ragione di responsabilità nei confronti dei germani Scarfoglio. In conclusione il Banco di Napoli, che si è trovato nella situazione che io ho avuto l'onore di segnalarvi in conseguenza di atti che risalgono a data lontana, ha diretto sempre il suo sforzo ad attenuare eventuali danni che potessero derivargli, nell'interesse suo e dei risparmiatori. Badate, qui non si tratta soltanto della proprietà di una o più testate di giornali, qui si tratta della proprietà e della gestione di un complesso industriale il quale è suscettibile di ulteriori sviluppi e di diversa produzione, di un complesso industriale notevolissimo. Il Banco di Napoli, assumendone in definitiva la proprietà e la gestione, che cosa ha voluto? Ha voluto arrestare questo complesso industriale sulla via dello svilimento, dell'anemia, sulla via di sicure perdite. Assumendosene interamente la proprietà e la gestione, il Banco di Napoli ha perseguito questo scopo: poter veramente potenziare e incrementare l'azienda, per farne un robusto strumento produttivo nell'interesse dei risparmiatori ...

PASTORE. E a servizio della democrazia cristiana.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No! Nell'interesse proprio di quei risparmiatori dei quali, almeno così leggo, esclusivamente l'onorevole interpellante ha detto di volersi preoccupare. *(Applausi dal centro e da destra. Commenti dalla sinistra).*

LUCIFERO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. L'onorevole Sottosegretario mi ha chiamato direttamente in causa ...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ha chiamato in causa l'onorevole interpellante.

LUCIFERO. Dirò allora: mi ha controchiamato in causa, dandomi in questa sede, nella quale assolutamente non ci entrava, una risposta che non mi fu data nella sede in cui avevo diritto a pretenderla.

Io non intendo affatto entrare nel merito della questione, perchè, trattandosi di interpellanza, ne sono estraneo e questo l'onorevole Sottosegretario avrebbe dovuto ricordarlo. Ma, visto che l'onorevole Sottosegretario, approfittando di quanto ha detto l'interpellante, si è rivolto direttamente alla mia persona, mi limito a dichiarare: 1° che non considero e non posso considerare una risposta data in questa sede come risposta ad un rilievo fatto in ben altra sede e su ben altre posizioni politiche; 2° che questa risposta non era una risposta; 3° che quanto ho sentito oggi in questa Aula non fa altro che confermare la mia convinzione sulla esattezza di ciò che ebbi a dire in quella sede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sinforiani per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario.

SINFORIANI. Poche parole, onorevoli senatori. Mi attendevo dalla parola del Governo chiarimenti che potessero fugare le impressioni, opinioni e giudizi che avevo formulato perchè io al male preferisco il bene e sono disposto a ricredermi, quando mi si rende convinto di essere caduto in errore. Invece, purtroppo, la parola dell'onorevole Sottosegretario non ha scalfito in nessun modo le mie precedenti affermazioni, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto morale del problema. Di ciò egli non ha parlato, nè io voglio per questo ritenere che il Ministero del tesoro sia solidale col « carrozzone », di cui ho fatto cenno, come pure sarei autorizzato a ritenere. L'onorevole Sottosegretario ha voluto accusarmi di imprudenza per avere accennato ad una causa in corso e per aver portato in quest'Aula la discussione intorno ad un problema, su cui è tuttora in pendenza un giudizio avanti a un Tribunale. Senonchè tale causa è stata promossa fin dal 1944 ed in essa già fu pronunciata una sentenza; orbene, io non ho fatto altro che obiettivamente esporre dei dati, senza entrare affatto nel merito, mentre l'onorevole Sottosegretario non si è peritato di discutere la causa stessa, affermando che uno dei litiganti ha torto e criticando la pronuncia del magistrato.

A me pare, quindi, di essermi mantenuto su una ben diversa sfera di serenità!

L'onorevole Sottosegretario non ha risposto affatto ai rilievi d'ordine morale da me formulati, di guisa che nel replicare non posso altro che riaffermare quanto dissi prima, perchè la mia risposta è già contenuta nella mia precedente esposizione, alla quale non ho assolutamente nulla da aggiungere.

Affermo che il Governo in questa vicenda è stato carente di diligenza, perchè aveva i mezzi ed il potere per intervenire ad imprimere un altro corso agli eventi. Se poi lo ha fatto scientemente è in dolo, mentre, se lo ha fatto per trascuratezza, è in colpa.

Di qui non si sfugge! La risposta del Governo è quindi assolutamente insoddisfacente e ritengo che coloro, i quali mi hanno benevolmente ascoltato, non potranno darmi torto. (*Approvazioni dalla sinistra*).

Presentazione di disegni di legge

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad effettuare mutui ad istituti di previdenza e di assistenza » (911);

« Finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati » (910).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento

Presidenza
del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini » (744-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini ».

Ricordo che nella seduta precedente è stata nuovamente rinviata la discussione del sesto comma dell'articolo 14.

La maggioranza della Commissione ha ora presentato, in sostituzione del predetto comma, il seguente nuovo testo, che tiene conto anche dell'emendamento modificativo già presentato dai senatori Grieco e Spezzano:

« All'assegnatario che muore prima di aver pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea diretta o, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma.

« In caso contrario il terreno ritorna alla disponibilità dell'Opera per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal loro dante causa e ottenere una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal terreno per effetto dei miglioramenti da lui recati indipendentemente da quelli compiuti dall'Opera ».

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Io proporrei di sostituire le parole « valore conseguito dal terreno », contenute nel secondo comma del nuovo testo presentato dalla Commissione, con le altre « valore conseguito dal fondo ». Mi pare infatti che possano farsi, per esempio, anche miglioramenti nei fabbricati.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta la modifica proposta dal senatore Piemonte.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Il senatore Jannuzzi mi ha pregato di comunicare che accetta il nuovo testo della Commissione e rinunzia all'emendamento sostitutivo da lui già presentato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Milillo, Fabbri, Mancini, Picchiotti, Ferrari, Tambarin e Troiano hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Se l'assegnatario muore prima di aver pagato l'intero prezzo, nell'assegnazione subentreranno i discendenti, il coniuge, purchè non

separato legalmente per sua colpa, nonchè gli altri successibili che siano lavoratori manuali della terra.

« In mancanza, il terreno assegnato rientrerà nella disponibilità dell'Opera per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario avranno diritto al rimborso delle rate pagate e, qualora l'assegnatario stesso abbia apportato delle migliorie, della somma maggiore tra la spesa da lui sostenuta e l'aumento di valore recato al terreno ».

Ha facoltà di parlare il senatore Milillo per svolgere questo emendamento.

MILILLO. Per la seconda parte, potrei anche rinunciare al mio emendamento.

Riguardo alla prima, osservo che nella formulazione ultima proposta dalla Commissione si richiede anche per i discendenti e per il coniuge il requisito di coltivatore diretto. Se il discendente fosse un minore, se l'assegnatario morendo lasciasse dei figli minorenni, come verrebbero regolati questi casi? Nel mio emendamento verrebbero regolati così: trattandosi del coniuge e dei discendenti, si prescinde dal fatto che rivestano o meno quel requisito; trattandosi di altri successibili, invece, lo si richiede. Comunque, non si possono trascurare questi casi, e cioè che l'assegnatario lasci dei figli minorenni dei quali non si possa dire se siano o meno coltivatori diretti; altrettanto va detto per la moglie, la quale, il più delle volte, sarà una cosiddetta casalinga, nel qual caso può sorgere la contestazione se sia o non sia coltivatrice diretta, quando invece subentrare al marito è un suo diritto morale, che scaturisce dal fatto che essa ha contribuito insieme con lui alla coltivazione del fondo. Per il primo comma insisto, quindi, nel mio emendamento.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione insiste nel suo testo, perchè noi ci preoccupiamo che il terreno sia assegnato soltanto ai lavoratori manuali della terra e riteniamo che non possa andare in altre mani, anche se si tratti di discendenti o del coniuge dell'assegnatario. Questo è il principio fondamentale di tutta la legge. Qui non siamo in materia privatistica e di successioni: qui abbiamo delle assegnazioni di terre da fare a favore di coloro i quali hanno le attitudini a poterle coltivare. Non possiamo assolutamente permettere che vadano ad altri, senza la sicurezza che questi abbiano l'attitudine e l'idoneità necessarie per la coltivazione del fondo.

Per quello che riguarda i minori, io vorrei ricordare all'onorevole Milillo (che credo che abbia dimestichezza con la gente di campagna) che da noi fin dalla più tenera età i giovani si dedicano ai lavori campestri. Quindi l'Opera, nella sua discrezione, vedrà se questi minori avranno le attitudini a poter proseguire il lavoro paterno e farà a loro l'assegnazione della terra. Noi sappiamo, per pratica quotidiana, che, anche da bambini, i figli dei contadini i quali vogliono diventare veramente contadini e non si vogliono dedicare ad altre occupazioni cominciano a lavorare la terra.

La Commissione insiste nel suo testo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Milillo ha dichiarato di rinunciare al secondo comma del suo emendamento, pongo in votazione il primo comma dell'emendamento stesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma del nuovo testo presentato dalla maggioranza della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma con la modifica proposta dal senatore Piemonte e accettata dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione nel suo complesso l'articolo 14 che, in seguito alle modificazioni introdottevi, risulta così formulato:

Art. 14.

I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera dovranno essere assegnati a lavoratori manuali della terra, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o lo siano in misura

insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.

La qualifica di lavoratore della terra e la capacità professionale saranno accertate dagli ispettori agrari provinciali competenti per territorio, giusta la disposizione di cui all'articolo 1, lettera *a*), del penultimo comma della legge 24 febbraio 1948, n. 114.

L'assegnazione sarà fatta con contratto di vendita, con pagamento rateale in trenta annualità e con dominio riservato a favore dell'Opera sino all'integrale pagamento.

Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi del costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato del costo dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario.

Il computo degli interessi sarà fatto al tasso del 0,035.

La ratizzazione del pagamento sarà stabilita in modo che le prime due annualità risultino pari alla sola quota del capitale.

Nel contratto sarà previsto un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa.

Non è ammesso il riscatto anticipato delle annualità previste nel contratto.

Fino al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale avente per oggetto il terreno assegnato, sarà nullo di pieno diritto. Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non potranno essere oggetto di provvedimenti cautelari nè di esecuzione forzata, se non a favore dell'Opera.

All'assegnatario che muore prima di aver pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta o, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma.

In caso contrario, il terreno ritorna alla disponibilità dell'Opera per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal loro dante causa e ottenere una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati indipendentemente da quelli compiuti dall'Opera.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ricordo che nella precedente seduta sono stati approvati gli articoli 15, 16 e 16-*bis*.

Il senatore Medici ha ora presentato un articolo 16-*ter*, accettato dalla maggioranza della Commissione, che è del seguente tenore:

Art. 16-*ter*.

Gli assegnatari sono obbligati, per la durata di 20 anni, a partire dal momento della stipulazione del contratto di vendita, a far parte delle cooperative o consorzi che l'Opera è tenuta rispettivamente a promuovere o a costituire per garantire l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria alle nuove piccole proprietà coltivatrici.

L'inadempienza di tale obbligo importa la decadenza, che sarà pronunciata dall'Opera.

BOSCO. Domando d parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Proporrei di modificare il principio del primo comma nella seguente maniera: « Gli assegnatari sono obbligati, per la durata di 20 anni dalla stipulazione..... ».

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Io ritengo che la dizione più esatta sia: « Gli assegnatari sono obbligati.... a far parte delle cooperative e consorzi », anzichè « Gli assegnatari sono obbligati.... a far parte delle cooperative o consorzi ».

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta le modificazioni proposte dal senatore Bosco e dal senatore Piemonte.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Il Governo si dichiara d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Bosco, tendente a sosti-

tuire, nel primo comma le parole « a partire dal momento della » con l'altra « dalla ». Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Piemonte, tendente a modificare, sempre al primo comma, nell'espressione « a far parte delle cooperative o consorzi » l' « o » in « e ». Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16-*ter* che, in seguito alle modificazioni introdottevi, risulta così formulato:

Art. 16-*ter*.

Gli assegnatari sono obbligati per la durata di 20 anni dalla stipulazione del contratto di vendita, a far parte delle cooperative e consorzi che l'Opera è tenuta rispettivamente a promuovere o a costituire per garantire l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria alle nuove piccole proprietà coltivatrici.

L'inadempienza di tale obbligo importa la decadenza, che sarà pronunciata dall'Opera.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 17.

I contributi di cui all'articolo 8, lettera *b*), della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovraimposte provinciali e comunali.

Tale disposizione si applica anche per l'esazione dei contributi, comunque dovuti, nelle spese da sostenersi per il conseguimento dei fini della presente legge.

A questo articolo i senatori Lucifero e Tripepi hanno proposto di aggiungere il seguente terzo comma:

« I contributi comunque dovuti all'Opera della Sila non potranno gravare sui terreni già soggetti a contributi a favore dei Consorzi di bonifica ».

Non essendo presente alcuno dei presentatori, l'emendamento è decaduto.

Pongo allora in votazione l'articolo 17, di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 18.

È autorizzata la spesa di 15 miliardi a titolo di contributo da corrispondersi all'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'attuazione dei compiti affidati con la presente legge.

Tale somma sarà pagata in sei rate annuali, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ,nelle seguenti misure:

per l'esercizio 1949-50	lire	700 milioni
per l'esercizio 1950-51	lire	4.000 milioni
per l'esercizio 1951-52	lire	3.300 milioni
per l'esercizio 1952-53	lire	3.000 milioni
per l'esercizio 1953-54	lire	2.000 milioni
per l'esercizio 1954-55	lire	2.000 milioni

A questo articolo i senatori Grieco e Spezzano hanno proposto di sostituire, nel primo comma, alle parole « Opera per la valorizzazione della Sila » le seguenti: « Opera nazionale combattenti ».

Questa proposta di modificazione deve intendersi, però, decaduta, in seguito alla reiezione dell'emendamento tendente ad affidare all'Opera nazionale combattenti le funzioni dal disegno di legge attribuite all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Per lo stesso motivo è decaduto il seguente emendamento dei senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 32 miliardi a titolo di contributo all'Ente per la valorizzazione della Sila e all'Opera Nazionale Combattenti, da iscriversi nel bilancio del Mi-

nistero dell'agricoltura e foreste, ripartita come appresso:

	all'Ente per la valorizzazione della Sila	all'O.N.C.
per l'esercizio 1949-50	milioni 700	1.500
per l'esercizio 1950-51	milioni 3.000	6.000
per l'esercizio 1951-52	milioni 2.800	4.500
per l'esercizio 1952-53	milioni 2.500	4.000
per l'esercizio 1953-54	milioni 1.500	2.500
per l'esercizio 1954-55	milioni 1.500	2.500

Un terzo emendamento, proposto dal senatore Medici e accettato dalla Commissione, consiste nell'aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 viene coperta con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Domando all'onorevole relatore se su quest'emendamento è stato chiesto il parere della 5ª Commissione permanente.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Posso assicurare il senatore Bertone che la Commissione di finanze e tesoro è già stata interpellata e ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal senatore Medici e accettato dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 18 che, in seguito all'introduzione del comma aggiuntivo proposto dal senatore Medici, risulta così formulato:

Art. 18.

È autorizzata la spesa di 15 miliardi a titolo di contributo da corrispondersi all'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'attuazione dei compiti affidati con la presente legge.

Tale somma sarà pagata in sei rate annuali, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle seguenti misure:

per l'esercizio 1949-50	lire 700 milioni
per l'esercizio 1950-51	lire 4.000 milioni
per l'esercizio 1951-52	lire 3.300 milioni
per l'esercizio 1952-53	lire 3.000 milioni
per l'esercizio 1953-54	lire 2.000 milioni
per l'esercizio 1954-55	lire 2.000 milioni

La spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50, viene coperta con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziaroi 1949-50.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il versamento all'Opera verrà effettuato in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, sulla base di certificati da emettersi dall'Ispettorato compartimentale per la Calabria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di anticipare all'Opera, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sul contributo annuo come sopra stabilito, una somma non superiore al 20 per cento del contributo medesimo.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Si tratta di una questione di pura forma. Io propongo di inserire, al primo comma, dopo le parole « Ispettorato compartimentale » la parola « agrario ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo già letto, modificato secondo la proposta del senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 20.

Sono inefficaci nei confronti dell'Opera, ai fini della presente legge, gli atti a titolo oneroso e gli atti a titolo gratuito, compresi i conferimenti in società, concernenti terreni,

compiuti dopo il 1° gennaio 1948, da proprietari che possedevano, a tale data, più di 300 ettari di terreno, di cui una parte situata nel comprensorio delimitato dall'articolo 1.

Restano salvi i diritti dei terzi acquirenti in buona fede.

Sono valide le vendite e le donazioni ai figli e le vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

A questo articolo, il senatore Angelini Nicola ha proposto, nel primo comma, di sostituire alle parole « dopo il 1° gennaio 1948 » le altre « dopo il 2 dicembre 1949 ».

I senatori Lucifero e Tripepi, poi, hanno proposto, nel primo comma, di sostituire alle parole « dopo il 1° gennaio 1948 » le altre « dopo la pubblicazione della presente legge ».

Hanno ancora proposto di sopprimere il secondo comma e di aggiungere, nel terzo comma, dopo le parole « Sono valide le vendite e le donazioni ai figli » le altre « in qualsiasi tempo effettuate ».

Gli stessi senatori Lucifero e Tripepi, infine, hanno presentato la seguente proposta di modificazione:

« Nell'ipotesi in cui si dovesse mantenere fermo il primo comma dell'articolo 20 con la data del 1° gennaio 1948, aggiungere il seguente comma:

« L'Opera a cui carico resta l'obbligo di provare lo scopo fraudolento che avrebbe determinato l'atto che essa intende impugnare dovrà sperimentare l'azione di annullamento nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza ».

Questi emendamenti s'intendono decaduti per l'assenza dei presentatori.

Avverto, inoltre, che sono stati presentati tre emendamenti sostitutivi dell'intero articolo.

Il primo, dei senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta, è del seguente tenore:

« Ai fini previsti dall'articolo 2 sono di diritto inefficaci tutti gli atti di alienazione sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, compiuti dopo il 1° gennaio 1948, compresi i conferimenti in società. Restano però fermi gli atti relativi alle estensioni che, anche attraverso trasferimenti successivi, siano pervenute, entro il 15 novembre 1949, in proprietà a coltivatori diretti. Sono altresì valide le vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Tuttavia le eccedenze da assegnare a norma dell'articolo 2 saranno formate in primo luogo coi terreni rimasti al titolare e per il resto con quelli alienati, cominciando dalle alienazioni più recenti e procedendo a mano a mano fino alle più remote ».

Il secondo, dei senatori Grieco e Spezzano, è così formulato:

« Ai fini della determinazione del limite di cui all'articolo 2, sono inefficaci gli atti a titolo oneroso e gli atti a titolo gratuito, compresi i conferimenti in società, compiuti dopo il 1° gennaio 1948.

Restano salvi i diritti dei terzi acquirenti in buona fede se coltivatori diretti.

Sono valide le vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 ».

Il terzo è del senatore Zoli, che propone la seguente dizione:

« Ai fini della determinazione del limite stabilito nell'articolo 20 della presente legge sono considerati inefficaci i trasferimenti dipendenti da atti a titolo gratuito — esclusi gli atti di costituzione di dote — stipulati dopo il 1° gennaio 1948; e i trasferimenti da atti a titolo oneroso stipulati dopo il 2 dicembre 1949.

L'azione per la dichiarazione di inefficacia spetta all'Opera.

L'Opera è inoltre legittimata a proporre — sempre ai fini del limite stabilito nell'articolo 2 — azione per la dichiarazione di simulazione di atti a titolo oneroso stipulati tra il 1° gennaio 1948 e il 2 dicembre 1949.

Si considerano simulati gli atti di conferimento in società nelle quali al conferente sia stata assegnata più della metà del capitale sociale.

Le azioni di cui ai precedenti commi si prescrivono nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Ho chiesto la parola per dichiarare che noi ritiriamo il nostro emendamento ed aderiamo a quello proposto dai senatori Milillo, Fabbri e Lanzetta.

Onorevoli colleghi, siamo ormai alla fine della discussione di questa legge e vorremmo poter dire: *dulcis in fundo*. Vorrei perciò invocare la vostra serenità e la vostra comprensione perchè la norma dell'articolo 20, se non è la norma più importante di tutta la legge, è certo tra le più importanti. Per comprendere l'importanza della disposizione contenuta nell'articolo 20, non bisogna esaminarla isolatamente, ma metterla in relazione con tutte le altre norme. Bisogna innanzi tutto metterla in relazione con la norma dell'articolo 2, nella quale è sancito il principio che sono soggetti ad espropriazione semplicemente i terreni suscettibili di trasformazione. Bisogna metterla in relazione con l'articolo 3, nel quale è sancito il principio che sono espropriabili preferenzialmente i terreni che eccedano i 1000 ettari. Dalla disposizione della legge si rileva inoltre che sono espropriabili i terreni appartenenti a privati: sono quindi esclusi i terreni appartenenti ai comuni, allo Stato, alle provincie, agli enti di beneficenza, agli enti ecclesiastici. Se a queste eccezioni noi aggiungessimo l'altra sancita nell'articolo 20 e cioè la validità delle vendite e delle donazioni avvenute dal 1° gennaio 1948 in poi a favore dei figli, senza dubbio ridurremmo ancora di più, molto di più, il campo della legge, che è già per sè stesso molto limitato.

Nè si dica, come ci è stato obiettato in un primo momento, che il numero di tali vendite e donazioni è limitato. Io ho motivo di ritenere che sia rilevante, invece. Comunque, poichè nella legge non è fissato alcun termine oltre il quale queste vendite o queste donazioni sarebbero inefficaci, ne viene di conseguenza che coloro che non hanno fatto le vendite e le donazioni potrebbero farle e le farebbero a meno che non pensiamo che gli agrari vogliano andare contro i propri interessi, nel periodo che intercorre tra oggi e l'entrata in vigore della legge. Che cosa avverrebbe allora? Avverrebbe che noi saremmo stati qui a discutere per un mese questa legge per fare semplicemente un vuoto esercizio accademico e per dettare delle norme che possono avere al massimo una importanza semplicemente retorica e niente altro che questa.

Nè quello che diciamo noi oggi è un'improvvisazione o un argomento polemico contro la legge. Quello che noi diciamo oggi, onorevole Ministro Segni, è stato già detto in questa Aula circa 18 mesi fa dall'onorevole Grieco, allorchè si discuteva il bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il 22 ottobre del 1948 l'onorevole Grieco denunziava in quest'Aula quanto segue: « Così pure, onorevole Ministro Segni, lei saprà, ed io so che lei sa, che da qualche tempo si vanno effettuando in Italia trasferimenti di proprietà sotto forma di donazioni e suddivisioni di fondi e di aziende. L'onorevole Ministro conosce tutto questo ed aveva promesso, mesi fa, di intervenire con un decreto catenaccio da presentare alle Camere. Questo decreto non ci è stato presentato; se lo fosse stato, noi lo avremmo approvato. Mi pare che questi fatti parlino abbastanza chiaro sulla intenzione riformatrice del Governo. Infatti, se esistesse nel Governo una tale intenzione, esso dovrebbe correre ai ripari (siamo nell'ottobre 1948) dinanzi ad un fenomeno gravissimo come questo, che prepara il sabotaggio di ogni e qualsiasi riforma che tocchi il regime della proprietà. Noi dovremo proporre a suo tempo, e solleveremo senza dubbio le proteste dei compitissimi giuristi di questa Assemblea, la retroattività dell'efficacia della riforma fondiaria per quanto riguarda l'entità delle estensioni che cadranno sotto le leggi di limitazione, e ciò anche per evitare che si crei nella campagna un'atmosfera spiacevolissima, atmosfera nella quale bisognerebbe intervenire con dei mezzi che non sarebbero più quelli del Ministro dell'agricoltura, ma dell'onorevole Scelba. Se vogliamo evitare le convulsioni sociali, non dobbiamo ingannare i contadini, ma sorvegliare ciò che sta avvenendo e prendere tutte le misure necessarie ».

Eravamo nell'ottobre del 1948! Ciò che il senatore Grieco denunziava oltre 18 mesi fa purtroppo oggi è una dolorosissima realtà. Non solo non si è avuto quello che l'onorevole Grieco affermava essere stato preannunziato, cioè il decreto catenaccio, ma si è avuto (questo è il lato più grave della cosa) l'attuale disegno per la colonizzazione della Sila e delle zone con-

termini, in base al quale sarebbero valide tutte le donazioni e le vendite a favore dei figli. Ora, io vorrei sapere quale atteggiamento prenderanno i colleghi della maggioranza su questa norma e vorrei domandare in modo più specifico a quei colleghi della maggioranza che sere fa hanno votato contro l'emendamento Bisori-Tartufoli — il quale emendamento dava, al massimo, ad ogni figlio una quota di 50 ettari — cosa decideranno relativamente a questa norma che non pone alcun limite alla validità delle vendite e donazioni. Se non accettassero il nostro emendamento, quei 29 colleghi che si sono opposti a che fossero fatti salvi 50 ettari per ogni figlio...

TARTUFOLI. Trenta.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Meglio ancora. Quei colleghi — dicevo — approvando oggi l'articolo 20, verrebbero a dire che sono valide le vendite e le donazioni, per ogni figlio, non più di 50 ettari, non più dei 30 su cui si ripiegò, ma di 300 ettari. Ritengo, per il rispetto che ho per i colleghi, che a questo assurdo non si voglia nè si possa arrivare. Quali motivi potrebbero determinare oggi un cambiamento di scena? Non mi propongo la domanda, perchè ritengo che il cambiamento di scena non ci sarà.

Ma debbo preoccuparmi di un altro elemento. In definitiva, il Ministro o il Governo, presentando questa legge, si sono preoccupati di fare qualche cosa di serio, di concreto, di efficace nei riguardi dei contadini. Orbene, se si esaminano alcuni dati, che io dirò molto quietamente per dar modo ai colleghi di ascoltarli con attenzione, si vedrà che la terra a disposizione è già per sè stessa una quantità molto, ma molto modesta e diventerebbe addirittura irrisoria se si accettasse il principio abilmente introdotto nell'articolo 20.

Io dicevo *dulcis in fundo,* ma avrei potuto dire anche *in cauda venenum.* Ecco qual'è la distribuzione della proprietà nelle provincie di Cosenza e di Catanzaro e non semplicemente di quella parte che rientra nel comprensorio della legge per la Sila, di modo che, essendo questo circa la metà dell'intero territorio delle due provincie, i dati che io indico dovranno essere ridotti di circa il 50 per cento. Le proprietà superiori ai 500 ettari in provincia di Catanzaro e di Cosenza sono rispettivamente di 100.800 ettari e di 136.036 ettari. Però (ed è questo l'elemento sul quale richiamo la vostra attenzione) questi ettari non appartengono tutti a privati. Ne appartengono agli enti 123 mila ettari, così distinti: in provincia di Catanzaro 24.500, in provincia di Cosenza 98.600. Ne viene di conseguenza che le proprietà private superiori a 500 ettari nelle due provincie ammontano appena a 113.800 ettari. Da questi vanno detratti inevitabilmente quelli riservati ai proprietari ed io, per comodità di ragionamento, dimentico la norma in forza della quale possono essere riservati ai proprietari mille ettari e parto dal presupposto che sia in vigore la vecchia norma per la quale gli ettari riservati ai proprietari erano 300. I proprietari di queste due provincie che possiedono terre superiori ai 500 ettari sono 205; moltiplicando 205 per 300, cioè gli ettari che dovrebbero restare ai proprietari, noi avremo 61.500 ettari. Centotredici mila meno 61.500 dà la cifra di 52 mila ettari che, a prima vista, rappresenterebbe la terra che potrebbe lo Stato espropriare per i contadini.

Ma non è così. Se ci fermassimo a questa cifra, dimostreremmo davvero di non saper leggere nei numeri e la cosa potrebbe riuscire molto gradita a qualche collega che sostiene con tanta passione questa legge. La realtà è diversa perchè, a norma della legge, si debbono espropriare preferenzialmente i terreni superiori ai 1000 ettari. Nelle provincie di Cosenza e Catanzaro, le proprietà superiori ai 1000 ettari rappresentano 43.000 ettari; i proprietari che possiedono terreni superiori ai 1000 ettari sono 34; quindi, dovremmo fare salvi per lo meno 34.000 ettari per i 34 attuali proprietari. E allora, sottraendo dai 43.000 ettari questi 34.000, resterebbe a disposizione dello Stato la grandissima estensione di 9000 ettari! Ma, dicevo anticipatamente, questi calcoli si riferiscono al territorio di tutte e due le provincie, mentre nella realtà noi ci interessiamo semplicemente della metà del territorio; di conseguenza avremmo lavorato tanto per stabilire un principio per cui — nella migliore ipotesi — potrebbero essere espropriati 4.500 ettari di terra.

Ma siamo sempre nel campo delle ipotesi più rosee.

BOSCO. Quali sono le vendite effettuate prima del 15 novembre 1949, che è la data fissata dall'articolo 2?

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Arriverò subito anche a questo. Ma, dicevo, siamo sempre nel campo delle ipotesi rosee, quando parliamo di 4.500 ettari. La realtà è che, se si approvasse l'articolo 20, lo Stato dovrebbe andare a comprare terre per darle agli agrari, perchè nessuno di questi rientrerebbe nei limiti da espropriare. Perchè? Perchè, evidentemente, quando si stabilisce la limitazione di « terreni suscettibili di trasformazione », quando si stabilisce la validità delle vendite e delle donazioni, io vorrei domandare ai colleghi se essi, in buona fede, ritengono che si possa trovare, non il quantitativo di 45.000 ettari di cui tanto si parla, ma un quantitativo sia pure molto, ma molto più modesto. Ed allora io ritengo, sempre richiamandomi alla vostra fede, sempre pensando che qui dentro si venga a lavorare proficuamente e seriamente...

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, la buona fede dei senatori è sempre presunta.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, io non faccio che lodare i miei colleghi, riaffermando la loro buona fede. (*Commenti*).

Intendo chiedere loro se vogliono la terra per darla ai contadini, ovvero se non la vogliono. Se siete decisi davvero a dare un qualsiasi quantitativo di terra — badate, non parlo nè di 45.000 ettari, nè di 60.000 — dovete votare il nostro emendamento, diversamente non avrete la possibilità di dare nè 10.000, nè 60.000 ettari. Mi auguro che l'emendamento lo votiate; diversamente si sarebbe fatto con questa legge della pura accademia e non un provvedimento che possa trovare applicazione.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Onorevoli colleghi, intendo cominciare con una confessione e cioè che non conosco affatto la Calabria. È una grave colpa; debbo dire però che in questi ultimi tempi ne ho sentito parlare molto come di una regione particolarmente bella, e questo mi ha fatto desiderare di conoscerla, ma ne ho sentito anche parlare come di una regione nella quale le condizioni di vita di molte persone sono tanto gravi che noi non ci sogniamo nemmeno, e questo mi ha colpito sotto un altro punto di vista. Per questa mia ignoranza di fronte al problema che si sta trattando, mi ero astenuto dall'intervenire in qualsiasi modo in questa discussione, anche se talune disposizioni non mi parevano perfette. Ma, di fronte all'articolo 20, sia nel testo della Commissione, sia emendato, io ritengo di dovere intervenire.

Il testo della Commissione, mi consentirete se faccio un po' di critica per spiegare quello che è il contenuto del mio emendamento, a mio avviso, è inapplicabile. Io vorrei chiedere che su questo articolo si pronunciassero alcuni magistrati che sono in questa Aula, perchè quando nell'articolo 20, con una disposizione veramente rivoluzionaria, si dice che sono nulle le vendite dal 1° gennaio 1948, cioè dalla entrata in vigore della Costituzione, e successivamente si dice, però, che sono validi tutti i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, essi dovrebbero dirmi se capiscono la disposizione. Se, per esempio, un proprietario possedeva mille ettari e ne ha venduti 900 a tre persone, quale è la situazione che si determina? Io questo vorrei chiedere, ma più che altro vorrei chiedere: sapete dirmi che cosa è questa mala fede contrapposta alla buona fede, a cui ha inteso riferirsi la Commissione?

Ora, evidentemente, quando si parla di data 1° gennaio 1948, noi intendiamo riferirci alla Costituzione, ed allora sarebbe da considerarsi in mala fede chi ha venduto solo per avere venduto. Ma la Costituzione detta solo una norma che riguarda il limite della proprietà. Tutte le volte che noi abbiamo sentito accennare a quella che poteva essere la forma con cui questa limitazione si sarebbe attuata, abbiamo sentito parlare anche, prima che di riforma agraria — perchè sono due problemi che sono stati presentati separatamente — persino di un termine entro il quale il proprietario avrebbe avuto facoltà di vendere.

Orbene, io mi domando se noi possiamo considerare come un atto di mala fede l'atto di quel cittadino il quale prevedendo che la Costituzione avrebbe limitato la sua possibilità di possedere, ha cominciato col vendere, e cioè si è auto-limitato, si è messo proprio nella linea della Costituzione medesima. Ciò non può essere; e contro questo io ho sentito il

dovere di intervenire. È una norma importante e grave, anzi gravissima, quella di cui stiamo discutendo, perchè, se potessimo partire dal concetto che è possibile, a distanza di due anni e mezzo, dichiarare inefficaci (senza discriminazione, senza altra tutela che questa non chiara affermazione del diritto di terzi) tutte le vendite di beni che sono state operate in un periodo nel quale nulla di questo era prevedibile, noi ci troveremmo di fronte ad una situazione di incertezza del diritto, che è veramente contraria non solo a tutto quello che abbiamo imparato sui banchi delle scuole, ma anche all'economia. E ciò per la semplice ragione che domani, se passasse una norma di questa natura e di questo contenuto, non troveremmo nessuno così imprudente da comprare dei terreni, perchè ci sarebbe sempre il pericolo che, a distanza di due anni e mezzo — una prima volta — ed un'altra volta magari a distanza di cinque anni, queste vendite, fatte in un periodo nel quale vi era una situazione che le rendeva perfettamente legittime, fossero dichiarate inefficaci. Quindi ritengo che questa via non si debba più seguire, ma che si debba intraprendere una via diversa. E la via diversa io l'ho seguita ritornando un pochino a quelle che sono le norme che noi conosciamo — ci sono qui molti giuristi e molti avvocati più valenti di me — ritornando cioè a quello che è il sistema del diritto in tema di revocazione di atti.

Ecco quale è il contenuto del mio emendamento (scusate se sono piuttosto dettagliato, ma qualcuno mi ha pregato di spiegare questo emendamento, anche perchè esso è stato presentato, non dico all'ultimo momento e intempestivamente, ma tardi; motivo per cui non è stato conosciuto dai colleghi). Il sistema che io propongo è il seguente (sempre che si tratti di inefficacia ai fini dell'articolo 2, poichè noi non vogliamo colpire in nessun modo le vendite che non abbiano nessuna influenza ai fini di tale articolo: questo deve essere chiaro): per le vendite, noi dobbiamo ritenere che, quando siano effettive, esse debbono essere rispettate, per la semplice ragione che non vi è nessuna ragione di diritto per cui noi possiamo dichiararle inefficaci; quindi le vendite reali restano valide. Fino a che giorno? Io ho messo la data del 2 dicembre 1949. Il 2 dicembre 1949 è il giorno della presentazione della legge sulla Sila ed io penso che, se qualcuno dopo la presentazione di questa legge ha fatto un acquisto, evidentemente lo ha fatto a proprio rischio e pericolo poichè ormai si sapeva che si andava verso una riforma fondiaria. Quindi da quel momento possiamo considerare le compere come non in buona fede, naturalmente in senso largo. Ma mi è stato osservato che c'è almeno un antecedente che risalirebbe al discorso De Gasperi, che è di data anteriore. Nessuna difficoltà ad accettare questa data come data di avvertimento del Governo agli interessati; ma mi sembrerebbe molto più giuridico prendere come termine *a quo* la data della presentazione di una legge piuttosto che quella di un discorso, sia pure del Capo del Governo, tanto più che penso che dopo tutto, nonostante quella *calliditas* che sembra abbiano i proprietari della Calabria, non vi saranno state poi tante vendite.

Per le donazioni noi non abbiamo nessuna ragione di fare analogo trattamento. Effettivamente, nelle donazioni noi non abbiamo obbligo della tutela della buona fede e di un diritto consolidato. È vero, c'è un atto a cui dovremmo riconoscere la validità; è vero, noi dovremmo tener conto della stabilità del diritto, ma in definitiva il diritto del donatario è un diritto che possiamo ledere senza andare incontro a quelle violazioni di legittime aspettative, anzi di diritto, a cui andiamo incontro con l'affermazione della nullità delle vendite. Spiegherò poi il motivo, non tanto per i colleghi della sinistra, ma per quelli della mia parte, per cui anche le donazioni ai figli io ritengo debbano essere comprese nei casi previsti da questo articolo. E, del resto, a giustificazione della mia tesi ho escluso soltanto un tipo particolare di donazione, la costituzione di dote, in quanto che effettivamente in quel caso vi è una giustificazione. Questa distinzione, del resto, la troviamo anche in altre norme di diritto in cui vediamo sancita una nullità, ma — proseguo a chiarire l'emendamento — per le vendite che sono soltanto simulate, evidentemente dobbiamo ammettere a favore dell'Opera una possibilità di agire perchè, quando abbiamo una persona che dopo il 1° gennaio 1948 si è affrettata a com-

piere vendite simulate, non siamo più di fronte ad atti nei quali è stata provata la buona fede, ma di fronte ad atti fraudolenti da parte del venditore. In questo caso, la normale azione resta possibile e qui ci sono degli avvocati che mi insegnano quali sono gli indizi dai quali si desume la simulazione, primo fra tutti quello della conservazione del possesso da parte del venditore. Intendiamoci bene, io in queste vendite simulate comprendo anche vendite — posto che ci siamo — a coltivatori diretti, quando siano simulate e non hanno più ragione di tutelarsi con la legge 24 febbraio 1948, perchè sono una volgarissima truffa. Contro le vendite simulate quindi noi dobbiamo concedere all'Opera l'azione per l'annullamento. Considero simulate, infine, col mio emendamento, anche i conferimenti in società, anzi questi senza bisogno di ulteriori prove, quando, attraverso la conservazione di almeno la metà di quello che è il patrimonio sociale, si ha l'impressione che sia una vendita creata per mascherare questa simulazione.

Mi si è fatta privatamente un'obiezione: per quanto riguarda l'azione per la dichiarazione di inefficacia che dovrebbe spettare all'Opera. Ma, evidentemente, l'Opera prima di procedere all'espropriazione deve agire in base al riconoscimento delle singole esigenze. Quindi a me pare che basti la dichiarazione di inefficacia, solo che non ritengo che l'Opera potrà essere molto sollecita a muoversi e che sia perciò necessario darle un certo periodo di tempo, che io propongo della durata di tre anni. I tre anni debbono essere sufficienti, perchè noi avremo un controllo da parte degli interessati. Perchè è chiaro che l'Opera non potrà sottrarsi a svolgere questa azione, in quanto ci saranno tutti coloro i quali sperano e sanno di poter giungere ad ottenere dei beni in assegnazione che saranno felici di incitare l'Opera. Dico, ad ogni modo, che credo che il termine di tre anni assicuri il tempestivo svolgimento di tutta quanta questa azione.

Debbo ancora dire un'ultima parola circa la ragione per cui non ho escluso dalla dichiarazione di nullità la donazione ai figli: dichiaro che non sono scapolo, ho sei figli e quindi credo di sentire questo concetto dell'unità familiare; ma —ed è per questo che io nella votazione precedente ed in questa seguirò questa parte (*indica la sinistra*) — quante sono in Italia le famiglie che possiedono più di 300 ettari? Non sono queste le famiglie alla cui unità noi dobbiamo mirare, non sono queste le famiglie delle quali ci dobbiamo preoccupare; queste sono una minoranza e per queste io ritengo che sia maggiore elemento di unità quello di costringerne i componenti a collaborare nel lavoro piuttosto che nell'ozio. Ecco perchè ritengo che questa disposizione a favore dei figli non abbia nessunissima utilità dal punto di vista pubblico, privato, sociale, morale.

Ho finito; per queste ragioni prego il Senato di voler votare l'emendamenento che ho presentato. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Per questo articolo 20 io ho rilevato la perplessità di alcuni colleghi su due punti precisi, cioè per la retroattività della legge e per la questione dei figli. Senonchè cercherò di rassicurarli, poichè, per quel che riguarda la retroattività, è vero che noi andiamo contro le norme delle preleggi, che vogliono che non si disponga per il passato, ma già in altre occasioni il Senato ha ritenuto che fosse giocoforza concedere la retroattività soprattutto per questioni di eccezionale carattere sociale. Qui appunto versiamo in materia sociale, per cui è impegnato solennemente il Senato d'Italia. Io sono, perciò, favorevole alla retroattività di questa legge, la quale non lo è all'infinito, perchè sono stabilite date precise e non lontane, come appare dall'emendamento Zoli.

Per quanto concerne i figli, debbo dire che, quando precedentemente si fece la votazione per appello nominale per dare o meno una quota a favore dei figli oltre i 300 ettari, io mi astenni e lo feci non perchè non fossi favorevole all'istituto della famiglia, ma perchè ritenni che, poichè si lasciavano al proprietario già 300 ettari, non era più il caso di compiere una decurtazione superiore a favore dei figli. Chè, se invece dei 300 ettari ne fossero stati accordati dalla legge 200, io non avrei avuto difficoltà ad autorizzare una concessione ulteriore di 25 ovvero 30 ettari a ciascun figlio oltre il primo.

Ma qui abbiamo stabilito precise norme e date per la presunzione della frode e, poichè l'emendamento Zoli le determina, io senz'altro mi dichiaro favorevole ad esso, tanto più che si usano agevolazioni per la costituzione di dote a favore dei figli.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Il senatore Zoli ha giustamente rilevato che, così come formulato, l'articolo della Commissione non sarebbe praticamente applicabile. Noi lo avevamo già notato ed è questa la ragione principale per cui eravamo rimasti contrari all'articolo in esame, così formulato, perchè c'era un promettere e sostanzialmente un negare che non si potevano conciliare. Ma l'onorevole Zoli, ad eccezione di alcuni giusti rilievi che egli ha fatto e di cui gli diamo il merito, si è poi in verità fermato ad alcune idee già ritenute dalla Commissione ed oltre non è andato. Al senatore Zoli, precedentemente e in linea del tutto privata, io avevo ricordato il discorso dell'onorevole De Gasperi del novembre scorso, come antecedente storico della presentazione della legge. Ora aggiungo che non è male ricordare un altro non meno grave antecedente storico e non meno efficace in confronto alla pubblica opinione. A Pasqua del 1949 l'onorevole De Gasperi concesse una intervista ad un redattore de « Il Messaggero », notoriamente giornale ufficioso del Presidente del Consiglio, in cui spiegò i termini dell'eventuale riforma fondiaria. Ebbene, penso che per lo meno l'onorevole Zoli non dovrebbe trovare nulla in contrario a risalire alla Pasqua del 1949 per stabilire il termine entro cui gli atti debbono essere dichiarati inefficaci. Debbo poi criticare l'emendamento Zoli sotto il profilo giuridico. Egli ha detto: che differenza passa tra dichiarazione di inefficacia di diritto e azione di annullamento? Molti dei colleghi non esercitano l'avvocatura, ma vi sono parecchi colleghi che la esercitano e che sanno che c'è una differenza notevole tra le due proposizioni. La dichiarazione di inefficacia *de jure* stabilita dalla legge esonererebbe nella specie l'Opera dell'obbligo di adire il magistrato per ottenere una declaratoria. Se invece l'Opera dovesse fare il giudizio per ottenere la declaratoria, con l'aggravante di doverlo fare obbligatoriamente entro tre anni, noi rischieremmo di aggravare di più il lavoro dell'Opera, ne aumenteranno le spese, senza calcolare che l'Opera potrebbe anche incorrere in decadenze per decorso di termini fatali. Quindi pregherei il collega Zoli di ammettere che non è la stessa cosa l'annullabilità e la dichiarazione di nullità di diritto.

Concludendo, pure non volendo in questo momento mettere nel nulla l'emendamento che porta anche la mia firma, in attesa che i *pourparler* in corso abbiano un risultato pratico, volendo portare un contributo alla discussione, sottopongo specie al collega Zoli alcune proposizioni. È giustissimo dichiarare l'inefficacia dei trasferimenti a titolo gratuito stipulati dopo il 1° gennaio 1948, ma tra questi il collega Zoli non ha voluto comprendere i trasferimenti a titolo gratuito per costituzioni di dote. Orbene, il Senato non ha fatto buona accoglienza all'emendamento presentato dai senatori Tartufoli, Bisori ed altri, secondo il quale non era il gruppo familiare che doveva essere considerato, ma la singola persona. A me pare che noi creeremmo un trattamento di particolare favore per quelli che hanno donato per costituzione di dote. In altri termini, penso che dai 300 ettari previsti dalla legge bisognerebbe togliere tutto quello che è stato dato a titolo di dote, altrimenti verremmo a ripresentare sotto altra forma quel che il Senato non ha accettato in occasione dell'emendamento Tartufoli-Bisori.

Per i trasferimenti a titolo oneroso poi, in linea principale ritengo che dovrebbe rimanere la data 1° gennaio 1948, ma in linea subordinata dovrei insistere nel mettere in evidenza l'intervista De Gasperi di Pasqua 1949, che mi pare sia stata molto chiara in proposito e quindi capace di costituire in mora gli interessati.

Per quanto riguarda la dichiarazione di inefficacia, vorrei che fosse *ope legis* e non ad iniziativa dell'Opera.

Conferimenti in società. Il senatore Zoli ha voluto affermare il principio che anche i conferimenti in società sono conferimenti da colpirsi, però ha limitato il concetto. I conferimenti in società, egli ha detto, sono condannabili se riguardano più della metà del capitale sociale. Secondo il collega Zoli soltanto tali

quantità di conferimento sarebbero indice di condannevolle malizia. Ma c'è bisogno di conferire in una società la maggioranza del capitale per stabilire che il conferimento può essere malizioso? Io ritengo di no. Anche i conferimenti che siano al di sotto della metà dovrebbero essere colpiti. E non è a dirsi che si debba equiparare questo caso ai casi di trasferimento a titolo oneroso perchè in questi casi il trasferimento a titolo oneroso non c'è, perchè il conferimento in società, con l'ottenimento delle azioni della società, fa sì che sostanzialmente il patrimonio rimanga nelle stesse disponibilità del conferente. Quindi noi abbiamo una forma maliziosa di evasione che non possiamo fare a meno di colpire.

Desidereremmo proprio che fosse il senatore Zoli ad emandare il suo stesso emendamento; ma, se il senatore Zoli non volesse farlo, ci riserviamo di farlo noi stessi, eventualmente modificando il nostro stesso emendamento, e questo per dare esempio di buona volontà al fine di raggiungere un accordo salutare in questa legge tanto poco felice.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. In relazione all'emendamento Zoli, a me pare che esso sia da accogliersi quasi completamente. Quindi dichiaro che io lo voterò.

Ritengo però di dover precisare al Senato che, se la questione riguardante i figli è stata pregiudicata dal fatto che non si è ritenuto di estendere la superficie riservata in rellazione al numero dei figli oltre il primo o il secondo o il terzo, per l'armonia della legge (e sono proprio io che ho sostenuto strenuamente — come seguiterò a sostenere in altre occasioni e sempre — il criterio della doverosa considerazione dei figli quando essi sono numerosi) da questo articolo debbono essere escluse le vendite che sono state fatte ai figli in periodo sospetto. Dicendo questo non ritorno affatto sulle mie posizioni. Però il collega Zoli deve essere conseguenziale e, quindi, se esclude le donazioni a qualunque titolo e le vendite fatte ai figli, non si comprende perchè non lo debba fare anche per la costituzione in dote, che è un caso particolare di donazione, di conferimento di beni ad uno dei figli, che deve pure essere colpito di inefficacia.

Le osservazioni del senatore Lanzetta, di carattere strettamente giuridico, hanno la loro ragione di essere; tuttavia, se l'Opera non troverà in qualche caso la convenienza di fare dichiarare la inefficacia di certi determinati atti e contratti, non c'è nessuna ragione che si debba affermare una decadenza automatica. Perchè la inefficacia operi, basterà che si chieda la relativa dichiarazione: lasciamo libera l'Opera di promuovere o no la relativa azione.

Per quel che riguarda il conferimento in società, non credo che il caso sia molto frequente; io non sono pratico della zona, ma non credo che siano costituite molte società con questo carattere.

Quanto al termine di decorrenza della presunzione, francamente qui, per quanto rispetto io abbia del capo della maggioranza e capo del Governo, onorevole De Gasperi, non mi sembra corretto, da un punto di vista giuridico, andare a sostenere che una dichiarazione programmatica di un capo di Governo possa costituire in mora qualcuno. Questo è un capovolgere i criteri giuridici più comuni e pertanto non mi sembra che possa essere sostenuta validamente questa tesi, mentre invece, con la presentazione della legge, cioè quando il programma comincia a concretarsi in forma giuridica, allora la presunzione di frode può operare effettivamente; su questo punto consento con l'onorevole Zoli.

Concludendo, io sono dell'opinione che lo emendamento Zoli vada sostituito alla dizione dell'articolo formulata dalla Commissione, che si debba escludere anche la riserva che il collega vorrebbe per la costituzione di dote, mentre protesto ancora una volta la mia decisa e determinata volontà di chiamare il Senato a rivedere la questione dei figli, perchè l'interpretazione che anche oggi ha dato l'onorevole Zoli dell'atteggiamento da lui assunto non mi persuade affatto. Con la sua tesi si può arrivare a questo: che un figlio — se solo — finirà per avere 300 ettari, mentre, se i figli fossero dieci, ad esempio, si finirebbe per far pervenire, dopo la morte del padre, trenta ettari per ciascuno. Comunque, siccome la questione è stata superata, per ragioni di coerenza giuridica, dichiaro che voterò l'emendamento Zoli anche sotto questo profilo. Una volta che il Senato non ha creduto di tenere presente per

un trattamento di favore la famiglia numerosa, non c'è nessuna ragione che ciò sia dimenticato in altra ipotesi prevista dalla stessa legge.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Sono spiacente di non essere d'accordo col collega De Luca sul sistema che si deve seguire nella formulazione dell'articolo 20.

In sostanza, sono state affacciate due tesi: una è quella della Commissione circa l'inefficacia di diritto degli atti; l'altra è quella dell'onorevole Zoli, che tende a ricondurre l'istituto nell'ambito del diritto comune, del diritto civile, cioè a ridurlo ad un'azione ordinaria di revocazione.

Ora, in materia di riforma agraria è chiaro che esiste sempre qualche eccezione al diritto comune; del resto lo stesso onorevole Zoli deve fare qualche concessione ad istituti eccezionali, allorquando ammette anche lui una retroattività. Egli ci dice: io la limito al 2 dicembre 1949.

ZOLI. Non mi pare serio e coerente; io non ne faccio una questione, ma non mi piace.

BOSCO. Io dico che il fatto stesso di aver riconosciuto un principio di retroattività significa che lei riconosce la necessaria specialità della norma, in quanto, se si volessero tener fermi i princìpi del diritto civile, dovremmo ritenere che anche una vendita fatta oggi è perfettamente legittima, in quanto non c'è nessuna frode, nessuna simulazione, nessuna macchinazione fraudolenta nel vendere o nell'acquistare in base alle leggi vigenti che non pongono alcuna limitazione ai trasferimenti di fondi rustici.

L'onorevole Zoli sembra riferirsi ad una pretesa frode alla legge se si vende dopo il 2 dicembre 1949. Poichè la frode alla legge non è che osservanza formale di una norma e violazione del suo contenuto sostanziale, io non vedo violazione dello spirito di nessuna legge se si applica il diritto oggi in vigore che consente i trasferimenti senza limiti. Comunque il senatore Zoli riconosce che bisogna dare una retroattività alla norma, stabilendo, ad esempio, la data del 2 dicembre 1949 od altra da stabilirsi. Ciò significa, dunque, che in questa materia dobbiamo procedere evidentemente allontanandoci dal diritto comune e cercando di realizzare, per quanto possibile, le finalità della legge sulla Sila, che sono quelle di dare all'Opera la possibilità di venire al più presto in possesso di una massa di terra da distribuire ai contadini.

Ecco perchè sono favorevole al sistema della Commissione che dichiara l'inefficacia di diritto degli atti di trasferimento, anzichè al sistema Zoli che si riporta all'ordinaria revoca, che deve essere pronunciata di volta in volta dal tribunale. L'onorevole Zoli si domandava quale differenza passasse tra i due sistemi. La differenza è enorme, perchè, se la legge dichiara l'inefficacia di diritto dei trasferimenti anteriori, l'Opera potrà immediatamente venire in possesso della terra provocando l'espropriazione in base all'articolo 5 della legge; col sistema proposto dall'onorevole Zoli l'Opera deve prima fare una causa, deve prima far dichiarare dal tribunale che esiste una simulazione o una frode e poi potrà procedere all'espropriazione, cioè praticamente raggiungerà lo scopo dopo alcuni anni.

Noi, per quanto possibile, abbiamo voluto evitare in tutta la legge di appesantire l'attività e l'organizzazione dell'Opera con uffici giuridici e legali, che ne ritardano l'attività, che vogliamo il più possibile rapida. Ecco le ragioni per le quali mi associo al sistema proposto dalla Commissione. Anzi io aggiungerei, per maggiore chiarezza, all'articolo 20 nel testo della Commissione, alle parole « sono inefficaci » le altre « di diritto ».

ZOLI. Cioè, invece delle parole « Sono inefficaci nei confronti dell'Opera », lei direbbe « Sono inefficaci di diritto nei confronti dell'Opera », sopprimendo poi il primo capoverso del mio emendamento, con l'intesa però che l'azione resta per la dichiarazione di simulazione. In questi termini non ho nessuna difficoltà ad accettare questa variazione.

BOSCO. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Zoli circa i rimedi contro la simulazione degli atti, mi associo a lui *toto corde* nella richiesta che il testo della Commissione sia un po' ristretto. Secondo me, sarebbe opportuno limitare le dichiarazioni di validità in relazione alle donazioni fatte ai figli in contemplazione di matrimonio. Quindi al-

l'ultimo comma dell'articolo 20 io direi: « Sono valide le donazioni fatte ai figli in contemplazione di matrimonio, nonchè le vendite eseguite a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 ».

In conclusione, secondo la mia proposta, verrebbero fatte salve le donazioni ai figli in contemplazione di matrimonio, oltre che le vendite per la piccola proprietà contadina in base al decreto legislativo 24 febbraio 1948.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Io mi sono preoccupato specialmente di quel che ha detto l'onorevole Lanzetta, che ho visto poi ripreso dagli oratori che lo hanno seguito, cioè, per essere esatti, di ciò che è stato detto sulla distinzione fra annullamento ed inefficacia dell'atto compiuto. Se si tratta di annullamento, abbiamo un giudizio; se si tratta di inefficacia di diritto, non c'è giudizio, bensì l'atto decade senz'altro. L'onorevole Bosco dice di accettare la dizione della Commissione: « Sono inefficaci di diritto nei confronti dell'Opera ai fini della presente legge ecc. ». Però l'articolo proposto dalla Commissione prosegue: « Restano salvi i diritti dei terzi acquirenti in buona fede ». Ma allora non c'è più inefficacia, bensì giudizio, perchè, se si ammette che sono salvi i diritti dei terzi in buona fede, allora si ammette pure che è il magistrato che deve dichiarare se il terzo è o no in buona fede. Questo era anche il concetto del pensiero dell'onorevole Zoli quando egli dava i termini per proporre questa azione, perchè fissare un triennio per l'esercizio di questa azione implica, mi pare, che si debba fare un giudizio nel termine stesso; quindi bisogna essere ben chiari e precisi su questo punto. Si vuole l'inefficacia di diritto? E allora bisogna che non ci siano altre parole: tutti gli atti compiuti dopo il 1° gennaio 1948 sono nulli di pieno diritto, cadono e non c'è più luogo ad alcuna discussione. Però il Senato vorrà rendersi conto della gravità di questa posizione perchè può darsi che con essa si venga a violare qualche diritto onestamente e legittimamente costituito, per cui il terzo di buona fede si troverebbe offeso in un principio fondamentale che è riconosciuto dalla Costituzione e dalla legge comune. Su questo punto credo sarebbe bene che il senatore Zoli e i colleghi che hanno interloquito si fermassero un momentino per vedere se non sia il caso di attenuare la crudezza di questa disposizione per cui tutti gli atti, indistintamente, compiuti dopo il 1° gennaio 1948 cadono, senza che vi sia più luogo a discussione. Evidentemente deve essere fatta una qualche distinzione fra atti a titoli gratuito e atti a titolo oneroso.

Secondo punto: io vorrei chiedere alla Commissione e al senatore Zoli se non ritengano che sia il caso di prendere in considerazione l'atto di trasferimento a titolo gratuito fatto ad un'Opera pia. Un'Opera pia che abbia ricevuto una donazione dopo il 1° gennaio 1948 l'ha accettata in quanto è stata autorizzata dal Governo, di modo che noi, dichiarando che questo atto viene annullato senz'altro, veniamo ad annullare un atto compiuto da privati, ma che ha ricevuto la sanzione governativa; cioè infieriamo contro un atto del potere esecutivo che deve in qualche modo essere rispettato — e questo non sollo per una ragione di diritto, ma anche, direi, per una ragione sociale, perchè una donazione fatta ad un'Opera pia è fatta a scopo sociale e l'Opera pia usa di questi beni a beneficio specialmente dei poveri, di quei poveri ai quali è diretto il pensiero e il beneficio di questa legge. Quindi, a me pare che le donazioni fatte ad un'Opera pia debbano essere riconosciute. È, questa, una considerazione che mi permetto di sottoporre all'Assemblea.

PRESIDENTE. In tal caso la prego di presentare un formale proposta di emendamento.

BERTONE. Mi metterò d'accordo con l'onorevole Zoli e con la Commissione.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Desidero chiarire un punto. Lo emendamento proposto dall'onorevole Zoli si riferisca anche alle società. Esso dice: « Si considerano simulati gli atti di conferimento in società nelle quali al conferente sia stata assegnata più della metà del capitale sociale ». Faccio rilevare all'onorevole Zoli che all'articolo 2 noi troviamo che è stato già approvato dall'Assemblea questo altro comma: « I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a società potranno essere totalmente

espropriati ». In questo comma è usata la parola « potranno ». Quindi noi potremmo accettare l'emendamento ora proposto dall'onorevole Zoli così modificato: « Per le società costituite dopo il 1948 dovranno essere espropriati... ». Quindi, mentre l'articolo 2 riguarda soltanto le società e dà facoltà all'Ente di colonizzazione di espropriare, noi ora lo correggiamo limitatamente alle società costituite dopo il 1948 adoperando la parola « dovranno ».

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Questo emendamento è precluso.

LUCIFERO. C'è stata una votazione in proposito.

PRESIDENTE. Nell'articolo 2 si parla della possibilità di espropriare nella loro totalità terreni appartenenti a società. Nell'articolo 20 si tratta, invece, di computare o no nel comprensorio alcuni beni i cui atti di trasferimento compiuti dopo il 1° gennaio 1948 si considerano inefficaci.

Ad ogni modo, onorevole Carelli, presenti regolarmente il suo emendamento.

Per permettere alla Commissione e ai presentatori degli emendamenti di concordare un nuovo testo dell'articolo 20, ritengo opportuno sospendere per alcuni minuti la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,15, è ripresa alle ore 19,45).

PRESIDENTE. In attesa che sia formulato il nuovo testo concordato dell'articolo 20, passiamo all'esame degli articoli successivi. Do lettura dell'articolo 21:

Art. 21.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, e in genere tutti gli Istituti di credito, di assicurazione e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Gli Istituti predetti potranno inoltre effettuare sconti di annualità che fossero dovute all'Opera dai contadini cessionari di terreni, per il pagamento del prezzo dei terreni stessi.

A tutela degli Istituti finanziari, potrà essere iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati dall'Opera o fornita garanzia su altri beni di proprietà dell'Opera stessa.

Al primo comma di questo articolo i senatori Lucifero e Tripepi hanno presentato un emendamento nel senso di sopprimere le parole « anche in deroga ai loro statuti ». Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento si intende decaduto.

Pongo pertanto in votazione il primo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma, i senatori Grieco e Spezzano hanno proposto di sopprimere l'ultima parte del comma stesso dalle parole « dai contadini cessionari di terreni » in poi.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Dichiaro di rinunziare a questo emendamento, poichè esso presupponeva che fosse accettato il principio nell'enfiteusi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma ed il terzo comma. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto in votazione nel suo complesso l'articolo 21, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che la Commissione ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 21-*bis*.

Gli atti di trasferimento fatti in favore della Opera, ivi comprese le eventuali permute, e quelli da questa eseguiti per l'assegnazione a lavoratori della terra (ai sensi dell'articolo 14) sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria.

Nell'atto di assegnazione l'assegnatario deve contestualmente dichiarare che sussistono, a suo riguardo, le condizioni volute dall'articolo 14.

Nessuno facendo osservazioni, lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.

(*È approvato*).

Art. 23.

L'Opera per la valorizzazione della Sila ha facoltà di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

Informo che i senatori Grieco e Spezzano hanno ritirato l'emendamento soppressivo di questo articolo, già presentato.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Ho chiesto di parlare su questo articolo senza presentare emendamenti perchè non credo che sia necessario, per non approvare un articolo, presentare un emendamento soppressivo. Ora, io sono contrario all'approvazione dell'articolo 23. A me sembra che lo articolo 23 perpetui quello che chiamerei un malvezzo esistente nelle leggi. L'Avvocatura dello Stato ha delle funzioni speciali, ma a me sembra che quando noi in tutte le leggi introduciamo la norma per cui l'ente A, l'ente B, l'ente C è autorizzato a valersi dell'opera dell'Avvocatura dello Stato, facciamo due cose che, secondo me, non sono giuste: la prima riguarda il lavoro che togliamo, in genere, agli avvocati e la seconda riguarda il carico sempre maggiore che deve gravare sui cittadini per le spese dell'Avvocatura di Stato. Ora, io posso ammettere che ci sia un'assistenza a carico dei cittadini per le malattie, per la previdenza ecc., ma non posso ammettere che ci sia una assistenza a carico dei cittadini per quello che riguarda la difesa legale. Per queste ragioni dichiaro che voterò contro l'articolo 23.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Zoli, aggiungendo che, se mai, si potrebbe nella formulazione inserire la parola « anche » per non escludere il ricorso, in certi casi, all'opera dell'Avvocatura dello Stato.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione è dolente di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Zoli, alla quale si è associato l'onorevole Conti con tanta autorità, di sopprimere l'articolo 23. Vi è una ragione di economia: non possiamo appesantire l'Opera di quelle che sono le spese rilevanti del servizio legale. Ora, siccome c'è un organo dello Stato che può prestare la sua opera, è ad esso che dobbiamo affidare il compito, senza gravare l'Ente di spese che potrebbero essere anche molto onerose.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Mi associo alle considerazioni del senatore Salomone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Conti ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 23-*bis*.

I tecnici dell'Opera per la valorizzazione della Sila sono, nell'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali.

Ha facoltà di parlare il senatore Conti per svolgere questo emendamento.

CONTI. Questo emendamento ha uno scopo molto chiaro: bisogna mettere i funzionari dell'Opera in condizioni di non subire affronti da nessuno nell'esercizio della loro opera; bisogna evitare anche che i proprietari impediscano l'accesso degli agenti dell'Opera nelle loro terre per fare gli accertamenti.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Questo articolo aggiuntivo non lo approviamo perchè pensiamo che di questa materia debba essere arbitra la giurisprudenza. Vedrà la giurisprudenza, qualora si veri-

fichino le ipotesi prospettate dall'onorevole Conti, se i funzionari dell'Opera debbano essere o no considerati pubblici ufficiali. Non possiamo in occasione di una legge come questa modificare un principio del Codice penale.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. La Commissione si rimette alla decisione del Senato.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Governo si rimette anch'esso alla decisione del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23-*bis* proposto dal senatore Conti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Art. 24.

Il Governo della Repubblica è delegato fino al 31 dicembre 1956 ad approvare i piani particolareggiati di espropriazione con decreti aventi valore di legge ordinaria secondo i princìpi, i criteri direttivi e per l'oggetto definiti dalla presente legge.

Comunico che i senatori Grieco e Spezzano hanno ritirato l'emendamento soppressivo di quest'articolo già presentato.

Il senatore Medici ha proposto di sostituire alle parole « 31 dicembre 1956 » le altre « 31 dicembre 1951 »; questa modifica è accettata dalla maggioranza della Commissione .

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Medici. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 24 con la modificazione testè apportatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Menghi ha proposto il seguente articolo aggiuntivo, accettato dalla maggioranza della Commissione:

Art. 24-*bis*.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

Il senatore Conti ha proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 24-*bis*.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, potranno essere emanate norme per l'attuazione della presente legge.

Prego l'onorevole Conti di dichiarare se insiste nel suo emendamento.

CONTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24-*bis* proposto dal senatore Menghi e accettato dalla maggioranza della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Avverto che da parte della Commissione mi è pervenuto il seguente testo concordato dell'articolo 20:

« Ai fini della determinazione del limite stabilito dall'articolo 2, sono inefficaci di diritto nei confronti dell'Opera i conferimenti in società e i trasferimenti dipendenti da atti a titolo gratuito — escluse le donazioni in contemplazione di matrimonio — stipulati dopo il 1° gennaio 1948, nonchè quelli dipendenti da atti a titolo oneroso a favore dei figli, conclusi dopo la stessa data. Del pari sono inefficaci i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso a favore di terzi stipulati dopo il 15 novembre 1949.

« L'Opera è inoltre legittimata a proporre — sempre ai fini del limite stabilito nell'articolo 2 — azione per la dichiarazione di simula

zione di atti a titolo oneroso stipulati fra il 1° gennaio 1948 e il 15 novembre 1949.

« L'azione prevista nel precedente comma si prescrive nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Faccio notare che in codesto articolo non risultano esclusi dalla sanzione di inefficacia i trasferimenti a titolo gratuito a favore di Opere pie; criterio, questo, che era stato accettato dalla maggioranza della Commissione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Riprendendo le osservazioni dell'onorevole Bertone, mi sembra che debbano essere salvaguardati gli atti, non solo a favore degli enti di beneficenza, ma anche degli enti di istruzione e di assistenza, sempre naturalmente a condizione che si tratti di enti morali, non di qualunque ente di beneficenza o assistenza. Ho visto, infatti, che si sono avute anche delle donazioni a favore di fittizi enti di assistenza.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. D'accordo.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Mi dichiaro contrario all'eccezione che si vuole stabilire in favore degli enti di beneficenza, di istruzione e di assistenza.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Dichiaro di non poter concordare col nuovo testo dell'articolo 20 sulla dizione « escluse le donazioni in contemplazione di matrimonio »; è necessario che si dica: « escluse le costituzioni in dote ».

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Dichiaro che sono contrarissimo a queste formule le quali all'ultimo momento si varano portando le cose a rovina. Credo che si potrebbe (io, comunque, non lo voterei) ammettere quanto detto nell'emendamento Zoli, e cioè « costituzione di dote », ma la formula « contemplazione di matrimonio » mi pare proprio una deviazione dalla linea della legge. Dichiaro che voterò contro.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore di maggioranza*. Io prego l'onorevole amico Spezzano di darmi atto che, quando si è trattato di redigere il testo concordato, che non era più l'emendamento Zoli, bensì un testo concordato fra l'onorevole Zoli, altri senatori e la Commissione, io gli ho letto perfettamente le parole « in contemplazione di matrimonio » ed egli non ha fatto osservazioni. Ad ogni modo, questo è un episodio di pochissimo conto. Quello che vale è l'argomento per il quale noi abbiamo messo l'inciso « in contemplazione di matrimonio », cioè che, laddove la costituzione di dote si riferisce alla donazione alle figlie femmine, con il termine più lato « donazione in contemplazione di matrimonio » ci riferiamo non solo alle donazioni alle figlie femmine, ma anche a quelle ai figli maschi.

Noi verremmo, se non passasse il nostro inciso, a turbare profondamente quella che è la condizione patrimoniale di famiglie già costituite. E noi non possiamo non preoccuparcene.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Per verità, tra me e l'onorevole Salomone ci deve essere stato un equivoco, perchè io conservo l'originale che avevo preparato e che il collega Salomone ha corretto. Io gli ho detto che questa correzione non l'accettavo. Comunque tutto ciò significa poco. Noi non possiamo accettare, onorevole Presidente, questa espressione così vasta e così ampia. Diversamente, per via traversa, arriveremmo ad affermare quel principio che sembrava invece fossimo riusciti ad eliminare.

Ne chiediamo pertanto la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'inciso: « escluse le donazioni in contemplazione di matrimonio », contenuto nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 20. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'inciso testè approvato, proposto dal senatore Bertone e accettato dalla maggioranza della Commissione e dall'onorevole Ministro: « e le donazioni fatte a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 20 nel nuovo testo che, in seguito alle modificazioni introdottevi, resta così formulato:

Art. 20.

Ai fini della determinazione del limite stabilito dall'articolo 2, sono inefficaci di diritto nei confronti dell'Opera i conferimenti in società ed i trasferimenti dipendenti da atti a titolo gratuito — escluse le donazioni in contemplazione di matrimonio e le donazioni fatte a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione — stipulati dopo il 1° gennaio 1948, nonchè quelli dipendenti da atti a titolo oneroso a favore dei figli, conclusi dopo la stessa data. Del pari sono inefficaci i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso a favore di terzi stipulati dopo il 15 novembre 1949.

L'Opera è inoltre legittimata a proporre — sempre ai fini del limite stabilito nell'articolo 2 — azione per la dichiarazione di simulazione di atti a titolo oneroso stipulati fra il 1° gennaio 1948 e il 15 novembre 1949.

L'azione prevista nel precedente comma si prescrive nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Commissione procederà al coordinamento del disegno di legge, dopo di che sarà posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

CERMENATI, *segretario:*

Al Ministro dell'interno, per sapere in base a quali criteri d'ordine giuridico e politico è stata rimossa, in seguito a disposizioni del Prefetto di Pavia, la lapide murata sulla casa comunale di Zerbolo a ricordo delle vittime di Melissa, Torremaggiore, Montescaglioso e Modena (1126).

SINFORIANI, CORTESE, GAVINA FARINA.

Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e lavori pubblici, per sapere:

1) se siano a conoscenza dei danni derivati a centinaia di famiglie coloniche — mezzadri e coltivatori diretti — che hanno perduto i loro raccolti in seguito all'alluvione del novembre scorso anno, in provincia di Firenze, particolarmente nelle valli della Pesa, dell'Elsa, ecc., e nella valle dell'Arno interessante i comuni di Signa, Lastra a Signa, Empoli e Fucecchio;

2) perchè non si è messo mano alle opere necessarie con provvedimenti di emergenza per riparare, almeno dove era possibile, e consentire così in molti terreni coltivazioni e culture primaverili;

3) quali provvidenze intendano adottare e proporre per riparare ai gravi danni. (1127)

VIGIANI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere se e quando verranno retribuiti per l'opera manuale prestata in occasione dell'alluvione del 2 ottobre 1949, quanti, in Lauro di Nola (Avellino) ingaggiati dalla Camera del Lavoro, d'intesa con le autorità provinciali e l'Ufficio bonifiche di Napoli, provvidero allo spurgo degli stagni, consentendo così l'inizio tempestivo dei lavori stagionali (1045).

FRANZA.

Al Ministro della difesa, per conoscere se ravvisi l'opportunità di predisporre un provvedimento inteso ad evitare che i familiari dei militari risultati, alla fine della guerra, appartenenti alla R.S.I., siano tenuti a restituire le somme ad essi versate a titolo di anticipazione degli assegni presuntivamente spettanti (1046).

FRANZA.

Al Ministro dell'interno, per conoscere la « giusta causa », ossia i criteri e le ragioni che hanno consentito di comunicare a qualche periodico, per la pubblicazione, il contenuto di corrispondenza erotica scambiata fra persone morte da cinque anni. Questa interrogazione si fa anche per segnalare l'opinione diffusa che, pur fuori delle ipotesi previste negli articoli 618 e 622 Codice penale, costituisca non edificante e non educativa impresa lo squadernare in tutte le edicole le miserie morali di persone morte e la corruzione di un regime condannato; nonchè per offrire l'occasione di un richiamo efficace a chi ha responsabilità altissime davanti alla pubblica opinione ed al costume morale, perchè, nel diffondere notizie in materia scandalosa o criminale osservi la cautela ed i limiti necessari affinchè non diventino mezzo di corruzione e di traviamento morale (1047).

SACCO.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se, per venire incontro al bisogno di lavoro di centinaia di famiglie di pescatori, e nell'interesse della produzione ittica nazionale non intenda, subito, provvedere alla riapertura della foce di Capoiale per ridare acqua marina al Lago di Varano (Puglie).

L'onorevole Ministro conoscerà certamente le condizioni di miseria in cui versano quelle popolazioni e saprà del grave pericolo di pestilenza che minaccia l'importante cittadina di Cagnano Varano (1048).

ALLEGATO, ROLFI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno dare immediate istruzioni perchè, in attesa della progettata e desiderata riforma scolastica, sia instaurato un regime scolastico di comprensione e di benevolenza, onde evitare l'attuale vero abisso che si va creando fra insegnanti e studenti, sia a causa della mole eccessiva delle lezioni – a casa – che si danno agli studenti, sia per la continua conclamata volontà di ridurre il numero della scolaresca ad ogni costo, sia infine a causa dei sistemi correnti di insegnamento e di esame, che lasciano assai a desiderare dal punto di vista pedagogico (1049).

BASTIANETTO.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 9,30 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

DE LUCA, *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga adeguati gli emolumenti corrisposti dalla Società T.E.T.I. ai capi settori telefonici, con attività telefonica esclusiva, che oscillano tra le quindici e le diciassette mila lire mensili, per orari continuativi di lavoro, nell'inverno di dodici ore e nell'estate di tredici, con il carico di un supplente evidentemente necessario in dipendenza dell'orario ora detto.

In caso negativo, come intenda di provvedere (148).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti